
PROGRAMMA PER I
MINORI SEPARATI
IN EUROPA

DICHIARAZIONE
SULLE
BUONE PRASSI

terza edizione

A. Introduzione	7
1. Programma per i Minori Separati in Europa (SCEP)	7
2. Definizione	7
3. Dichiarazione sulle buone prassi	8
4. Abbreviazioni utilizzate	10
B. Principi fondamentali	14
1. Superiore interesse	14
2. Non - discriminazione	14
3. Diritto alla partecipazione	15
4. Rispetto dell'identità culturale	16
5. Interpretariato	16
6. Riservatezza	17
7. Informazione	17
8. Cooperazione tra organizzazioni	18
9. Formazione del personale	18
10. Durevolezza	19
11. Tempestività	19
C. Buone prassi	20
1. Accesso al territorio	20
2. Minori vittime di tratta	21
3. Minori migranti separati	22
4. Identificazione	22
5. Ricerca e contatto con i familiari	23
6. Nomina di un tutore	24
7. Registrazione e rilascio dei documenti	25
8. Valutazione dell'età	25
9. Immunità dalla detenzione	26
10. Diritto alla partecipazione	26
11. Accoglienza temporanea – Salute – Istruzione, lingua e formazione	27
11.1. Accoglienza temporanea	27
11.2. Salute	28
11.3. Istruzione, lingua e formazione	29
12. Procedure per la determinazione dello status di rifugiato	31
12.1. Garanzie procedurali minime	32
12.2. Criteri da seguire nel prendere una decisione riguardo ad una richiesta d'asilo presentata da un minore	33
13. Soluzioni durevoli	35
13.1. Permanenza in un paese d'accoglienza/paese d'asilo	35
13.2. Ricongiungimento familiare	35
13.3. Integrazione	36
13.4. Adozione	37
13.5. Identità e cittadinanza	37
13.6. Rimpatrio nel paese d'origine	38
Allegati	40
Allegato I, Storia sociale	40
Allegato II, Leggi, orientamenti e linee-guida a livello internazionale e regionale	41
Allegato III, Riferimenti	46

A. INTRODUZIONE

1. PROGRAMMA PER I MINORI SEPARATI IN EUROPA (SCEP)

Il Programma per i Minori Separati in Europa è un'iniziativa congiunta dell'Alleanza Internazionale di "Save the Children" e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Il Programma è basato sui mandati complementari e sulle rispettive aree di competenza delle due organizzazioni.

La responsabilità dell'UNHCR è quella di garantire la protezione dei minori rifugiati e dei minori richiedenti asilo; l'Alleanza Internazionale di "Save the Children" è impegnata a raggiungere la piena attuazione dei diritti di tutti i minori.

Il programma si prefigge di attuare i diritti e di tutelare il superiore interesse dei minori separati che sono arrivati in Europa o che l'attraversano, stabilendo una politica ed un impegno per una buona prassi, condivisa a livello nazionale ed europeo. Come parte di questo processo, il programma sta sviluppando collaborazioni con organizzazioni che operano nel settore dei minori separati nei paesi europei.

2. DEFINIZIONE

“Minori separati” sono minori al di sotto dei 18 anni di età, che sono fuori dal loro paese d'origine, separati da entrambi i genitori o da quell'adulto che, per legge o consuetudine, è responsabile della loro cura. Alcuni minori sono completamente soli, mentre altri, anch'essi inclusi nel progetto SCEP, vivono con membri della famiglia allargata. Tutti questi sono minori separati ed hanno diritto ad una protezione internazionale sulla base di una vasta gamma di strumenti regionali ed internazionali. I minori separati possono richiedere asilo per paura di persecuzioni, o per mancanza di protezione - a causa di violazioni dei diritti umani, di conflitti armati o di disordini - nel proprio paese. Possono essere vittime di traffico a scopo di sfruttamento sessuale o di altro tipo di sfruttamento o possono aver intrapreso il viaggio in Europa per sfuggire a situazioni di grave deprivazione. (CRC, Convenzione sui diritti dell'infanzia, Artt. 1 e 22; Convenzione dell'Aja per la protezione dei minori, 1996, Art. 6; Linee-guida dell'UNHCR, par. 3.1; ECRE (Minori) par.8 e 11; Risoluzione dell'UE sui minori non accompagnati, Art. 1(1); Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, Artt. 2a e 3d; Protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, Artt. 14 e 19).

Il Programma sui Minori Separati in Europa preferisce usare il termine “separato” a quello di “non accompagnato”, poiché definisce meglio il problema essenziale con cui questi minori si devono confrontare, cioè la condizione di trovarsi senza l'assistenza e la protezione dei genitori o di un tutore legale, e pertanto, a causa di questa separazione, soffrono socialmente e psicologicamente. Nonostante alcuni minori separati sembrano

essere “accompagnati” quando arrivano in Europa, gli adulti di riferimento non sono necessariamente capaci ed adeguati ad assumersi la responsabilità della loro cura.

La “Protezione Internazionale” è necessaria perché i minori separati hanno lasciato la loro comunità ed il loro paese d’origine per intraprendere un viaggio verso o attraverso l’Europa. Una soluzione alla loro situazione richiederebbe l’attenzione sia del paese d’origine che di quello d’accoglienza. Si rivela quindi essenziale una loro protezione in base al diritto internazionale ed a standard concordati a livello internazionale e in base alle legislazioni nazionali conformi a tali standard.

Ai fini di questo Programma, per “Europa” s’intende: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

3. DICHIARAZIONE SULLE BUONE PRASSI

La Dichiarazione intende fornire una precisa descrizione delle politiche e delle prassi necessarie per realizzare e tutelare i diritti dei minori separati in Europa. La Dichiarazione s’ispira principalmente alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (CRC) e a due documenti: le Linee-guida dell’UNHCR sulle politiche e le prassi nel trattamento dei minori non accompagnati richiedenti asilo del febbraio del 1997, qui di seguito riportata come Linee-guida UNHCR, e la Posizione sui minori rifugiati del Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esiliati, del novembre 1996, di seguito riportata come ECRE (Minori).

Nella Dichiarazione si fa riferimento alla legislazione internazionale e regionale nonché agli orientamenti e alle linee-guida rilevanti, elencate nell’Allegato II.

Questa è la terza edizione della Dichiarazione sulle buone prassi dello SCEP. E’ doveroso ricordare che è un documento vivo, che riflette i progressi dinamici che si fanno nella protezione dei diritti umani e nelle tematiche che coinvolgono i minori separati. La Dichiarazione non è un elenco esaustivo di standard e di buone prassi, ma è piuttosto una base partendo dalla quale possiamo continuare a costruire l’azione e la tutela.

In questo senso, nelle prossime revisioni della Dichiarazione, sarà necessario porre l’attenzione su diverse tematiche in maniera più diretta e comprensiva. Le tematiche includono: la tutela dei diritti dei minori soldato, la protezione dei minori vittime di tratta e la promozione dei diritti socio economici di tutti i minori separati, incluso l’accesso alla formazione professionale e alle opportunità lavorative.

Vi incoraggiamo per questo motivo a visitare i nostri siti web per consultare il materiale riguardante queste tematiche e la protezione dei diritti dei minori separati. Inoltre accogliamo osservazioni e commenti sulla Dichiarazione con l’obiettivo di rafforzarla e migliorare il lavoro congiunto fatto in questo campo.

4. ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

CAT	Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984	Convenzione contro la tortura ed ogni altro trattamento o punizione crudele, disumano o degradante, 1984
CDE	Convention against Discrimination in Education, 1960	Convenzione contro la discriminazione nell'educazione, 1960
CEDAW	Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, 1979	Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, 1979
CERD	International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, 1965	Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 1965
CoE	Council of Europe	Consiglio d'Europa
CoE 91	Committee of Ministers Recommendation N° R (91) 11 Concerning Sexual Exploitation, pornography and Prostitution of, and Trafficking in children and young adults	Raccomandazione del Consiglio dei Ministri N° R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione e la tratta di bambini e giovani adulti
CoE 2000	Committee of Ministers Recommendation N° R (2000) 11 on action against trafficking in human being for purpose of sexual exploitation	Raccomandazione del Consiglio dei Ministri N° R (2000) 11 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale
CoE Giovani migranti	Parliamentary Assembly Recommendation 1596 (2003). Situation of Young Migrants in Europe	Raccomandazione del Parlamento del Consiglio d'Europa, N° 1596 (2003). Situazione dei giovani migranti in Europa
CoE Racc. Aeroporti	Parliamentary Assembly Recommendation 1475 (2000). Arrival of asylum seekers at European Airports	Raccomandazione del Parlamento del Consiglio d'Europa N° 1475 (2000). Arrivo dei richiedenti asilo negli aeroporti europei
CoE Racc. Espulsione	Parliamentary Assembly Recommendation N° 1547 (2002) on Expulsion Procedures in conformity with human rights and enforced with respect for safety and dignity	Raccomandazione del Parlamento del Consiglio d'Europa N° 1547 (2002) sulle procedure di espulsione che devono essere conformi ai diritti umani ed applicate nel rispetto della sicurezza e della dignità

CoE Racc. Formazione	Parliament Assembly Recommendation 1309 (1996) on the training of officials receiving asylum-seekers at border points	Raccomandazione del Parlamento del Consiglio d'Europa N° 1309 (1996) relativa alla formazione per gli operatori che accolgono i richiedenti asilo alle frontiere
Conv. Aja, 1993	Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-country Adoption,	Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, 1993
Conv. Aja, 1996	Hague Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children, 1996 (not yet in force)	Convenzione dell'Aja sulla giurisdizione applicabile per legge, riconoscimento, applicazione e cooperazione relativamente alla potestà genitoriale e le misure da applicare per la protezione dei minori, 1996 (non ancora entrata in vigore)
Conv. Rifugiati	UN Convention Relating to the Status of Refugees, 1951	Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, 1951
CRC	UN Convention on the Rights of the Child, 1989	Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, 1989
CRS	Convention on the Reduction of Statelessness, 1961	Convenzione sulla riduzione dell'apolidia, 1961
Dublino II	EU Council regulation (EC) N°343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of Member States by third-country national	Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea (CE) N° 343/2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da parte di un cittadino di un paese terzo
ECHR	European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950	Convenzione Europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, 1950
ECRE (Integrazione)	European Council on Refugees and Exiles: Position on the Integration of Refugees in Europe, December 2002	Consiglio Europeo per Rifugiati ed Esiliati: posizione sull'integrazione dei rifugiati in Europa, dicembre 2002
ECRE (Minori)	European Council on Refugees and Exiles: Position on Refugee Children, 1996	Consiglio Europeo per Rifugiati ed Esiliati: posizione sui minori rifugiati, 1996
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights, 1966	Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966

ICESCR	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966	Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966
ICRMW	International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families, 1990 UN Convention Relating to the Status of Refugees, 1951	Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, 1990
ISS	International Social Service	Servizio Sociale Internazionale
OIL C182	Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, C182, 1999	Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, C182, 1999
OSCE	OSCE Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings, Maastricht Ministerial Meeting, 2003	Piano d'azione per combattere il traffico di esseri umani - Incontro ministeriale, Maastricht, 2003
Protocollo I alla CRC	Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, 2000	Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia, sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minorile, 2000
Protocollo II alla CRC	Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child On the Involvement of Children in Armed Conflict, 2000	Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia, sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, 2000
Protocollo contro il traffico	Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000	Protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, come integrazione alla convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine internazionale organizzato, 2000
Protocollo sulla tratta	Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000	Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, come integrazione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine internazionale organizzato, 2000
RSICC	Rome Statute of the International Criminal Court, 1998	Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, 1998
UDHR	Universal Declaration of Human Rights, 1948	Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 1948

UE Dir.Famiglia	Council of the EU Resolution on minimum guarantees for asylum procedures, 1995	Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea sul ricongiungimento familiare, 2003/86/CE
UE Ris. Minimum	Council Directive 2003/86/EC on the Right to Family Reunification	Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sulle garanzie minime per le procedure di asilo, 1995
UE Ris. MNA	EU Resolution on Unaccompanied Minors who are Nationals of Third Countries, 1997	Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi, 97/C 221/03
UE Dir. Richiedenti asilo	Council Directive 2003/9/EC laying down Minimum Standards for the Reception of Asylum Seekers	Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, 2003/9/CE
UNHCHR	United Nations High Commissioner for Human Rights	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani
UNHCR	UN High Commissioner for Refugees Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings, Maastricht Ministerial Meeting, 2003	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
UNHCR-AP	UNHCR Agenda for Protection, 2002	Agenda per la protezione, UNHCR, 2002
UNHCR Linee-guida	UNHCR Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, 1997	Linee-guida dell'UNHCR sulle politiche e le prassi nel trattamento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, 1997
UNHCHR Linee-guida Dir. Um. e tratta	UNHCHR Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, E/2002/68/Add.1, 20 May 2002	Linee-guida e principi base dell'UNHCHR sui diritti umani e sulla tratta E/2002/68/Add.1, 20 maggio 2002 UE Dir.Famiglia
UNHCR Manuale	UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, 1992	Manuale dell'UNHCR sulle procedure per determinare lo status di rifugiato, 1992

B. PRINCIPI FONDAMENTALI

QUESTI SONO I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA DICHIARAZIONE SULLE BUONE PRASSI, CHE OCCORRE TENERE PRESENTE IN OGNI FASE DELL'ACCOGLIENZA E DEL SOSTEGNO DEI MINORI SEPARATI.

** Nota Bene: La maggior parte dei riferimenti sono accompagnati, la prima volta in cui compaiono, da un breve testo. Si tratta soltanto di una sintesi e non del testo completo dell'articolo o del comma rilevante. Il testo o i riferimenti per poter trovare il testo completo si trovano nell'Allegato III, (Riferimenti) alla fine della pubblicazione. Si consiglia di far riferimento al testo completo di questi strumenti, qualora s'intendano usare gli articoli di legge o di altri documenti per tutelare i diritti dei minori separati.**

1. SUPERIORE INTERESSE

Il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente in tutte le azioni riguardanti il minore stesso.

- CRC, Art. 3(1): In ogni azione riguardante i minori...il superiore interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
- ECRE (Minori), par. 4
- ICCPR, Art. 24(1): Ogni minore, senza alcuna discriminazione, ha diritto a misure di protezione, secondo quanto richiesto dal suo status di minore, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.
- ICESCR, Art. 10(3): Misure particolari di protezione, senza alcuna discriminazione, devono essere prese nei confronti dei minori.
- UNHCR Linee-guida, par. 1.5
- UNHCR Manuale, par. 14

2. NON - DISCRIMINAZIONE

I minori separati hanno diritto allo stesso trattamento ed al godimento degli stessi diritti dei minori cittadini o residenti regolarmente in quel paese. Devono essere trattati innanzitutto come minori. Tutte le considerazioni circa il loro status di immigrati devono essere secondarie.

- CRC, Art. 2: I diritti della CRC si applicano a tutti i minori, senza alcun tipo di discriminazione ed indipendentemente da razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, nazionalità, origine etnica o sociale, proprietà, disabilità, stato di nascita o altro dei genitori o degli stessi minori.

- CRC, Art. 22(1): I minori separati rifugiati e richiedenti asilo hanno diritto a ricevere protezione ed assistenza al fine di usufruire dei diritti della CRC e di ogni altro trattato internazionale sui diritti umani di cui lo Stato sia parte.
- CEDAW: questa Convenzione sancisce le misure da adottare per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne e le bambine.
- CERD
- ECHR, Art.14: L'applicazione dei diritti e le libertà enunciati in questa Convenzione devono essere assicurati senza alcuna discriminazione basata su sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o altra opinione, origine nazionale o sociale, associazione con minoranze nazionali, proprietà, nascita o altri status.
- ECRE (Minori), par. 5-7
- ICCPR, Art. 24(1)
- ICESCR, Art. 10(3)
- ICRMW, Art. 18(1): Ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie deve essere garantito il diritto di uguaglianza che i cittadini di uno Stato godono davanti alle corti ed ai tribunali.
- Protocollo sulla tratta, Art. 14 (2): Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed applicate in modo non discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono vittime della tratta di persone.
- Protocollo contro il traffico, Art. 19 (2): Le disposizioni sancite in questo Protocollo devono essere interpretate ed applicate in modo non discriminatorio e sulle regole sancite all'art.6 di questo Protocollo.

3. DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

Le opinioni ed i desideri dei minori separati devono essere chiesti e tenuti in considerazione ogni qualvolta vengono prese decisioni che li riguardano. E' necessario attuare misure in grado di facilitare la loro partecipazione secondo l'età ed il grado di maturità.

- CRC, Art. 12: Le opinioni dei minori devono essere prese in considerazione in relazione alla loro età e maturità ed i minori devono avere l'opportunità di essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano.
- ECRE(Minori) par. 25 e 26
- UNHCR-AP, Part. III, Punto 6(2): Gli Stati, l'UNHCR e i suoi partner, devono stabilire le misure necessarie ad assicurare ai minori rifugiati partecipata equità in tutte le decisioni riguardanti la vita dei rifugiati, come nell'implementazione delle decisioni stesse.
- UNHCR Linee-guida, par. 5.14 – 5.15
- UNHCR Manuale, par. 41

4. RISPETTO DELL'IDENTITÀ CULTURALE

E' essenziale che i minori separati siano in grado di mantenere la lingua madre ed i legami con la propria cultura e religione. L'accoglienza, l'assistenza sanitaria e l'istruzione devono riflettere le loro esigenze culturali. Si dovrebbe fare attenzione a non perpetuare gli eventuali aspetti della cultura d'origine che possono danneggiare o discriminare il minore. La salvaguardia della cultura e della lingua è importante anche in considerazione dell'eventualità che il minore ritorni nel proprio paese di origine.

- CRC, Art. 8: I minori hanno il diritto di preservare o ristabilire elementi chiave della loro identità.
- CRC, Art. 24: Il minore ha diritto al miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione.
- CRC, Art. 30: I minori appartenenti a minoranze etniche, religiose o linguistiche hanno il diritto di mantenere la loro cultura, praticare la loro religione ed usare la loro lingua
- ECRE (Minori), par. 39
- ICCPR, Art. 27: Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, alle persone che appartengono a queste minoranze non deve essere vietato il diritto di professare e di praticare la loro religione o di usare la propria lingua.
- ICRMW, Art. 12(1): Ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie devono essere assicurate le libertà di pensiero, coscienza e religione.
- ICRMW, Art. 31: Gli Stati devono assicurare il rispetto dell'identità culturale dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e non devono impedire che mantengano la loro cultura e i collegamenti con i paesi di origine.

5. INTERPRETARIATO

Ogni volta che un minore separato è intervistato o richiede accesso ai servizi o a procedure legali, gli si deve offrire l'ausilio di interpreti adeguatamente formati che parlino la sua lingua.

- CRC, Art. 12
- CRC, Art. 13: I minori hanno il diritto di libertà alla espressione ed a cercare, ricevere e dare informazioni.
- ICCPR, Art. 19: Ognuno ha il diritto di avere le proprie opinioni senza alcuna interferenza. Ognuno ha libertà di espressione.
- UNHCR Linee-guida, par. 5.13

6. RISERVATEZZA

Si deve fare attenzione a non rivelare informazioni su un minore separato che potrebbero mettere in pericolo i familiari rimasti nel paese di origine. Prima che informazioni delicate siano rese note ad altre organizzazioni o a privati, deve essere richiesta al minore separato un'autorizzazione, in modo adeguato alla sua età. Le informazioni non devono essere usate in modo improprio per scopi diversi da quelli per i quali viene chiesta l'autorizzazione.

- CRC, Art. 16: I minori hanno diritto alla protezione da intromissioni arbitrarie ed illegali nella loro privacy, famiglia, casa e corrispondenza.
- ECHR, Art. 8: Ognuno ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, della propria casa e della propria corrispondenza.
- UE Ris. MNA, Art. 3(1): Le informazioni riguardo all'identità e alla situazione del minore possono essere ottenute attraverso vari strumenti, in particolare tramite interrogatori adeguati, che devono essere effettuati in modo da durare il meno possibile e tenendo conto dell'età. Nel chiedere, ricevere, riferire e archiviare le informazioni ottenute, una particolare attenzione e riservatezza deve essere effettuata in ordine alla protezione sia del minore, che dei membri della sua famiglia.
- ICCPR, Art. 17: Nessuno deve essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né ad attacchi illegali al suo onore e alla sua reputazione
- ICRMW, Art.14: Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza o in altre forme di comunicazione.
- UNHCR Linee-guida, par. 5.16 e 5.17

7. INFORMAZIONE

Ai minori separati devono essere date tutte le informazioni disponibili circa, ad esempio, i loro diritti, i servizi di cui possono usufruire, la procedura d'asilo, la ricerca dei familiari e la situazione nel loro paese d'origine.

- CRC, Art. 13
- CRC, Art. 17: Gli Stati devono garantire che i minori abbiano accesso a informazioni da diverse fonti nazionali ed internazionali.
- CRC, Art. 22(2): Gli Stati devono collaborare, a seconda di come lo giudichino necessario, con le Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali governative e non governative circa le procedure di ricerca dei familiari.
- ECRE (Minori), par. 31
- ICRMW, Art. 33(1)(b): I lavoratori migranti ed i membri delle loro famiglie hanno il diritto di essere informati circa le loro condizioni di ammissibilità e sui loro diritti e doveri.

8. COOPERAZIONE TRA ORGANIZZAZIONI

Organizzazioni, dipartimenti governativi e operatori coinvolti nell'offrire servizi ai minori separati devono cooperare per garantire che il benessere ed i diritti dei minori separati vengano promossi e tutelati. Per cercare di rispondere alle necessità interconnesse dei minori separati occorre usare un approccio olistico.

- CRC, Art. 22(2)
- UE Ris. MNA, Art. 5(3ced): Le Autorità devono, relativamente alle situazioni in cui il minore venga rimpatriato, cooperare con le organizzazioni internazionali come l'UNHCR e l'UNICEF e, qualora sia opportuno, con le organizzazioni non governative per accertarsi della disponibilità di servizi di accoglienza e di cura nel paese in cui il minore deve essere rimpatriato.
- UNHCR Linee-guida, par. 12

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Coloro che lavorano con i minori separati devono ricevere una formazione adeguata riguardo ai bisogni e ai diritti di tali minori. La polizia addetta all'immigrazione o di frontiera deve ricevere una formazione per effettuare interviste ai minori in modo adeguato.

- CRC, Art. 3(3): Gli Stati devono garantire che istituzioni e servizi che forniscono protezione ed assistenza ai minori, rispettino degli standard stabiliti, tra cui la qualifica del personale e la competenza nella supervisione.
- Racc. CoE Formazione, par. 3 e 4
- UE Dir. Famiglia N° 2003/86/CE, Art. 19(4): Chiunque lavori con i minori non accompagnati deve avere o ricevere un'adeguata preparazione relativa ai loro bisogni e, per ciò che concerne le informazioni ottenute nel corso del lavoro, è vincolato dal segreto professionale come definito dalle legislazioni nazionali.
- UE Ris. MNA, Art. 4(5): Le interviste devono essere condotte da operatori che hanno la necessaria esperienza e formazione. L'importanza di una preparazione approfondita per gli operatori che intervistano i minori non accompagnati o richiedenti asilo deve essere adeguatamente riconosciuta.
- UNHCR, Linee-guida, par. 11

10. DUREVOLEZZA

Le decisioni riguardanti i minori separati dovrebbero tenere in considerazione, al massimo grado possibile, il superiore interesse ed il benessere a lungo termine del minore.

- CRC, Art. 3(1)
- CRC, Art. 22(1 e 2)
- UE Ris. MNA, Art. 5: Qualora un minore non sia autorizzato a protrarre il suo soggiorno in uno Stato membro, quest'ultimo può rimpatriare il minore - nel paese di origine o rinviarlo in un paese terzo disposto ad accettarlo – solo nel caso in cui siano disponibili per lui, al suo arrivo, un'accoglienza e assistenza adeguate.
- UNHCR Linee-guida, par. 9
- UNHCR Manuale, par. 214.

11. TEMPESTIVITÀ

Tutte le decisioni riguardanti minori separati devono essere prese in modo tempestivo, tenendo presente quale è la percezione del tempo da parte del minore.

- CRC, Art. 3(1)
- UNHCR Linee-guida, par. 8.1 e 8.5

C. BUONE PRASSI

LA SEGUENTE SEZIONE INTENDE PRESENTARE LE “BUONE PRASSI” DA ATTUARE NEI CONFRONTI DEL MINORE SEPARATO, DAL MOMENTO DEL SUO ARRIVO FINO ALL’ADOZIONE DI DECISIONI A LUNGO TERMINE PER IL SUO FUTURO.

1. ACCESSO AL TERRITORIO

Ai minori separati in cerca di protezione non dovrebbe mai essere rifiutato l’ingresso nel territorio, né dovrebbero essere respinti in frontiera. Non dovrebbero mai essere detenuti a causa della loro condizione di immigrati, né dovrebbero essere sottoposti, in frontiera, ad interviste minuziose da parte delle autorità responsabili per le procedure di immigrazione (vedi paragrafo C.6).

- CRC, Art. 6(1): Ogni fanciullo ha un inerente diritto alla vita.
- CRC, Art. 37(b): Nessun fanciullo deve essere privato della libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima istanza e avere la durata più breve possibile [...] e deve essere separato dagli adulti.
- Conv. Rifugiati, Art. 31: Gli Stati non penalizzeranno coloro che entrano o che sono presenti illegalmente in un paese qualora provengano da un territorio dove hanno subito persecuzione nei termini secondo art.1.
- Conv. Rifugiati, Art. 33: Gli Stati non devono rimandare un rifugiato nel paese in cui la sua vita o la sua libertà siano in pericolo come secondo art.1.
- CAT, Art. 3: Nessuno Stato può rimpatriare una persona in un paese dove lei o lui corra il rischio di essere torturato.
- Dublino II, Art. 3(1): Gli Stati membri devono esaminare la richiesta di asilo di ogni cittadino di un paese terzo che ne faccia domanda alla frontiera o direttamente sul territorio dello Stato membro.
- ECHR, Art 2(1): Ognuno ha il diritto alla vita che deve essere protetto dalla legge.
- ECHR, Art. 3: Nessuno deve essere sottoposto a torture, a pene o ad altri trattamenti inumani e degradanti.
- ECRE (Minori), par. 14 e 15
- Ris. UE Minimum, Le procedure devono essere pienamente conformi all’ Art.1 della Conv. del 1951 riguardante la definizione di rifugiato e all’Art.33 riguardo al principio di “non-refoulement”
- ICCPR, Art.6(1): Ognuno ha il diritto inerente alla vita, che deve essere protetto dalla legge, e nessuno deve essere privato arbitrariamente della sua vita.
- UNHCR Linee-guida, par.4.1 e 4.2

2. MINORI VITTIME DI TRATTA

La tratta di minori ai fini di prostituzione, produzione di materiale pornografico ed altre forme di sfruttamento, rappresenta un serio problema in Europa. Gli Stati, dovrebbero prendere delle misure per prevenire e combattere la tratta, scambiando con gli altri paesi le informazioni su questo tipo di traffico e garantendo che i funzionari dell’immigrazione e la polizia di frontiera siano sensibilizzati su questo problema.

I minori sono sfruttati sia da chi li traffica, sia da chi li utilizza nel paese di destinazione. I funzionari dell’immigrazione, le Forze dell’Ordine, gli assistenti sociali e gli altri operatori, quando vengono a contatto con i minori vittime di tratta, devono basarsi sui principi di protezione del minore, che deve essere prioritaria rispetto al contrasto dell’immigrazione o della criminalità. L’opinione e i desideri dei minori vittime di tratta devono essere chiesti e tenuti in considerazione ogni volta che deve essere presa una decisione che li riguarda, anche per contribuire al loro empowerment e alla loro riabilitazione.

- CRC, Art. 34: Gli Stati devono proteggere i minori da tutte le forme di sfruttamento ed abuso sessuale.
- CRC, Art. 35: Gli Stati devono adottare tutte le misure necessarie a prevenire la sottrazione, la vendita ed il traffico di minori, per ogni scopo e in ogni forma.
- CRC, Art. 36: Gli Stati devono proteggere i minori da tutte le altre forme di sfruttamento che minacciano il loro benessere.
- CRC, Art. 37.
- Protocollo I alla CRC, Art. 3: Si richiede la criminalizzazione dello sfruttamento sessuale dei minori e del traffico di minori per qualsiasi scopo (commercio di organi, adozione, prostituzione, lavoro minorile).
- Protocollo II alla CRC, Art. 8(1): Gli Stati parte devono adottare misure appropriate per proteggere il superiore interesse del minore che è stato sfruttato sessualmente o trafficato.
- CEDAW, Art. 6: Gli Stati parte devono adottare misure appropriate, da includere nella legislazione, al fine di sopprimere tutte le forme di tratta e di sfruttamento sessuale delle donne (e delle ragazze).
- CoE 91.
- CoE 2000.
- Racc. CoE Giovani migranti, par. 8.
- Consiglio dell’Unione Europea: Azione comune per combattere la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori, 24 febbraio 1997.
- Consiglio dell’Unione Europea: Dichiarazione di Bruxelles per prevenire e combattere la tratta degli esseri umani, maggio 2003: paragrafi 9, 12, 13.
- ECHR, Art. 4: Nessuno deve essere trattenuto in schiavitù o servitù o costretto al lavoro forzato.
- ICCPR, Art. 8: Nessuno deve essere ridotto in schiavitù o servitù od essere costretto al lavoro forzato.
- ICESCR, Art. 10(3): I minori dovrebbero essere protetti dallo sfruttamento economico e sociale.
- OIL C182, Art. 3: La definizione delle “peggiori forme di lavoro minorile” include la vendita e la tratta di minori.
- OSCE, Art.24: Si ritiene che la particolare situazione dei minori vittime di tratta deve essere tenuta in considerazione congiuntamente alle loro specifiche esigenze.
- Protocollo sulla tratta:
 - Art. 3(a): “Tratta di persone” indica reclutare, trasportare, trasferire, ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l’autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento

sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi;

- Art. 3(c): Il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati "tratta di persone" anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera a) del presente articolo;

- Art. 6: Gli Stati parti provvedono all'assistenza e alla protezione delle vittime di tratta.

- Art. 7: Ogni Stato parte prende in considerazione l'adozione di misure legislative o di altre misure adeguate che consentano alle vittime della tratta di persone di restare sul suo territorio, a titolo temporaneo o permanente, nei casi opportuni.

- Art. 9: Gli Stati parte stabiliscono le misure per prevenire la tratta di esseri umani e per proteggere le vittime.

- Art. 10: Le autorità di polizia, quelle dell'immigrazione e le altre autorità interessate degli Stati Parte, cooperano tra loro, scambiandosi informazioni sulla tratta. Gli Stati provvedono a rafforzare la formazione delle autorità rilevanti.

- Art. 14(2)

■ Protocollo contro il traffico, Art. 19

■ Linee-guida UNHCHR – DU e tratta, linea-guida VIII.

■ UNHCR-AP, Parte III, Punto 2(2): Gli Stati assicurano che le loro procedure di asilo sono aperte alle richieste provenienti dalle persone vittime di tratta, incluse donne e ragazze.

3. MINORI MIGRANTI SEPARATI

Alcuni minori viaggiano da soli come migranti per scappare da situazioni di povertà, privazione e difficoltà. Qualora entrino in contatto con le autorità, i minori migranti separati non dovrebbero mai essere espulsi senza un'accurata analisi della situazione del loro paese d'origine. Dovrebbero avere il diritto di presentare una domanda di asilo e/o una domanda di permesso di soggiorno. Tutti i minori migranti separati devono avere accesso ai servizi di protezione e assistenza dei minori, educativi e sanitari.

■ CRC, Art. 2

■ Racc. CoE Giovani migranti, par. 6

■ ICRMW: Questa Convenzione stabilisce i diritti di tutti i migranti lavoratori e dei membri della loro famiglia.

■ Protocollo contro il traffico, Art. 19(2)

4. IDENTIFICAZIONE

Alle frontiere, le autorità preposte al controllo dell'immigrazione, dovrebbero attuare procedure per l'identificazione dei minori separati e per la segnalazione di questi minori alle appropriate istituzioni per la protezione dei minori. Laddove i minori siano accompagnati da un adulto, sarà necessario stabilire la natura del rapporto tra il minore e l'adulto. Poiché molti minori entrano in un paese senza essere identificati come "separati" in frontiera, le organizzazioni e gli operatori dovrebbero collaborare nello scambiarsi le informazioni per identificare i minori separati ed assicurare che venga data loro adeguata protezione.

Alcuni minori divengono separati dopo l'ingresso nel nuovo Stato (crisi dell'unità familiare, partenza delle persone che si prendono cura di loro, ecc.). Le autorità d'immigrazione e per la determinazione dello status di rifugiato devono assicurarsi che ogni cambiamento della situazione risultante da questa separazione si rifletta nelle loro procedure.

■ CRC, Art. 8

■ UE Ris. MNA, Art. 3(1)

■ UNHCR, Linee-guida, par. 5.1 e 5.3 e Allegato II

5. RICERCA E CONTATTO CON I FAMILIARI

La ricerca dei genitori e della famiglia di un minore deve essere effettuata il prima possibile, ma solo nel caso in cui non rappresenti un pericolo per il minore o per i membri della sua famiglia nel paese di origine. La ricerca deve essere intrapresa solo su basi strettamente confidenziali. Gli Stati e le altre organizzazioni che effettuano la ricerca dovrebbero cooperare con le agenzie delle Nazioni Unite, con l'Agenzia Centrale di Ricerca del Comitato Internazionale della Croce Rossa e con il Servizio Sociale Internazionale. I minori separati devono essere adeguatamente informati e consultati su tale procedimento, e le loro opinioni devono essere tenute in considerazione. Laddove opportuno, coloro che sono responsabili della cura del minore dovrebbero facilitare contatti regolari tra il minore e la sua famiglia.

■ CRC, Art. 9(3): I minori separati dai propri genitori hanno il diritto di mantenere regolari contatti con loro.

■ CRC, Art. 10(1): Le richieste di ricongiungimento familiare "con uno spirito positivo, con umanità e diligenza"

■ CRC, Art. 10(2): I minori i cui genitori sono residenti in paesi diversi hanno il diritto di mantenere regolari rapporti con loro.

■ CRC, Art. 22(2)

■ ECHR, Art. 8

■ ECRE (Minori), par. 32

■ UE Dir. Famiglia, 2003/86/CE, Art. 19(3): Gli Stati membri, proteggendo il superiore interesse del minore non accompagnato, devono cercare di rintracciare i membri della sua famiglia il più rapidamente possibile. Laddove vi siano minacce per la vita o l'integrità del minore o per i membri della sua famiglia, deve essere prestata un'attenzione particolare per il processo e la circolazione delle informazioni che devono essere assunte su basi confidenziali, così da non mettere a rischio la loro sicurezza.

■ UE Ris. MNA, Art. 3(3): Gli Stati membri devono cercare di rintracciare i membri della famiglia del minore non accompagnato, o il luogo di residenza della famiglia, a prescindere dal loro status legale e senza alcun pregiudizio di merito sulla residenza. Il minore non accompagnato deve essere incoraggiato e assistito nel contattare il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Croce Rossa Nazionale - o altre organizzazioni - al fine di rintracciare i membri della sua famiglia. Un'assoluta riservatezza deve essere applicata per la protezione sia del minore che della sua famiglia.

■ ICCPR, Art. 23(1): La famiglia ha il diritto della protezione da parte dello Stato.

■ ICRMW, Art. 44(1): Gli Stati devono prendere tutte le misure necessarie per assicurare l'unità familiare ai lavoratori migranti.

■ UNHCR, Linee-guida, par. 5.17

■ UNHCR Manuale, par. 218

6. NOMINA DI UN TUTORE

Non appena un minore separato viene identificato, si dovrebbe nominare un tutore o un consigliere - in una prospettiva a lungo termine - che lo consigli e lo tuteli. A prescindere dallo status legale di questa persona (ad esempio tutore legale o operatore di una ONG) le sue responsabilità dovrebbero essere le seguenti:

- garantire che tutte le decisioni prese siano nel superiore interesse del minore;
- garantire che al minore vengano dati un'adeguata assistenza, sistemazione alloggiativa, istruzione, sostegno linguistico ed assistenza sanitaria;
- garantire che il minore abbia un adeguato rappresentante legale che si occupi del suo status di immigrato o della sua domanda d'asilo;
- consultare e consigliare il minore;
- contribuire a trovare una soluzione a lungo termine che corrisponda al superiore interesse del minore;
- fare da tramite tra il minore e le varie organizzazioni che gli offrono servizi;
- sostenere il minore in eventuali procedimenti legali;
- esplorare la possibilità di ricercare i familiari e di ricongiungimento dei familiari con il minore;
- aiutare il minore a mantenersi in contatto con la sua famiglia.

Per assicurare la necessaria tutela ai minori separati, la nomina di un tutore dovrebbe avvenire entro un mese dalla notifica della presenza del minore alle autorità competenti.

Le persone che rivestono tali responsabilità possono essere scelte tra una gamma di background diversi. Tuttavia, per espletare efficacemente il proprio ruolo, i tutori devono avere un'esperienza specifica nel settore dell'assistenza ai minori ed una comprensione delle necessità particolari dei minori separati e dei loro bisogni culturali. Essi devono ricevere una formazione e un supporto professionali ed essere sottoposti al controllo delle referenze da parte delle Forze dell'Ordine.

- CRC, Art. 12
- CRC, Art. 18(2): Gli Stati devono aiutare i tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di supportare il minore.
- CRC, Art. 20(1): I minori privi dei loro familiari hanno diritto ad una protezione ed assistenza particolari.
- CRC, Art. 20(3): L'assistenza ai minori privati della loro famiglia deve tenere conto dell'origine etnica, religiosa, culturale e linguistica dei minori stessi.
- Racc. CoE Giovani migranti, par. 4, vi
- ECRE (Minori), par. 16-18
- UE Dir. Richiedenti asilo N° 2003/9/CE, Art. 19(1): Gli Stati membri devono assicurare nel modo più rapido possibile le misure idonee ad assicurare una rappresentanza al minore non accompagnato attraverso un tutore legale o da parte di un'organizzazione che divenga responsabile dell'assistenza e del benessere del minore, oppure attraverso ogni altra forma di rappresentazione. Un regolare accertamento deve essere effettuato da un'apposita autorità.
- UE Ris. MNA, Art. 3 (4 e 5): Gli Stati membri provvedono nel modo più rapido possibile a fornire il tutore legale, o una rappresentanza da parte di un'organizzazione che divenga responsabile dell'assistenza e del benessere del minore, oppure attraverso ogni altra forma di rappresentazione. Il tutore legale deve assicurarsi che i bisogni del minore (per esempio, legali, sociali, mediche o psicologiche) siano adeguatamente soddisfatti.
- Conv. Aja, 1993
- Conv. Aja, 1996: Art. 3: Gli Stati in cui minori separati hanno la loro abituale residenza possono prendere misure di protezione inclusi la tutela o analoghi istituti;
- Conv. Aja, 1996: Art. 6: La Convenzione si applica a minori separati che sono rifugiati o sfollati interni a causa di disordini nel proprio paese.

- UNHCR Linee-guida, par. 5.7
- UNHCR Manuale; par. 214
- UNHCR-AP, Part. III, Punto 1(9): Gli Stati, l'UNHCR, le organizzazioni non-governative e gli altri partner devono preoccuparsi sulle necessità dei minori separati, incluso il loro temporaneo affidamento ad altre famiglie e la relativa nomina dei tutori dello stato e non, e del controllo di queste situazioni.

7. REGISTRAZIONE E RILASCIO DEI DOCUMENTI

La registrazione ed il rilascio dei documenti sono essenziali per tutelare a lungo termine gli interessi dei minori separati. Questo dovrebbe essere attuato attraverso una procedura di intervista "in due tempi". I funzionari preposti all'immigrazione e la polizia di frontiera dovrebbero limitarsi, durante le interviste, a raccogliere le informazioni basilari relative all'identità del minore. Le interviste da parte delle autorità preposte al controllo dell'immigrazione dovrebbero sempre svolgersi in presenza di un consulente legale, di un tutore o un'altra persona munita di un simile mandato. Una storia sociale completa del minore (vedi Allegato I) dovrebbe essere raccolta dall'autorità competente all'assistenza del minore o da un'altra organizzazione incaricata con funzioni assistenziali nei confronti del minore. Tutti coloro i quali intervistano i minori separati devono avere adeguata formazione o esperienza nell'intervistare minori separati.

- CRC, Art. 8
- UE Ris. MNA, Art. 3(1)
- UNHCR Linee-guida, par. 5.6 e 5.8 - 5.10

8. VALUTAZIONE DELL'ETÀ

Nella valutazione dell'età si deve tenere conto dello sviluppo fisico, dello sviluppo psicologico e dei fattori culturali. Se si ritiene necessario una valutazione dell'età, questa dovrebbe essere effettuata da professionisti indipendenti con adeguata esperienza e familiarità con il background etnico-culturale del minore. Gli esami non dovrebbero mai essere forzati o culturalmente inadeguati. Particolare attenzione deve essere data per assicurare che siano eseguiti in modo appropriato dal punto di vista del genere. Nel caso di dubbio, dovrebbe esserci la presunzione che chiunque dichiarati di avere meno di 18 anni sia minorenne, e quindi dovrebbe essere provvisoriamente trattato come tale. E' importante notare che la valutazione dell'età non è una scienza esatta e quindi è necessario tenere in considerazione un ampio margine di errore. Nella determinazione dell'età, ai minori separati dovrebbe essere dato il beneficio del dubbio.

- Conv. Rifugiati, Art. 31: Ai richiedenti asilo entrati illegalmente in un paese, ma che possono mostrare un motivo valido per il loro ingresso illegale, non devono essere inflitte punizioni.
- ECRE (Minori), par. 9
- UE Ris. MNA, Art. 4(3): L'accertamento dell'età deve essere effettuato su criteri oggettivi. A tal fine gli Stati membri predispongono dei test sanitari per l'accertamento dell'età, predisposti da personale medico specializzato, con il consenso del minore espresso attraverso un adulto o un'istituzione nominati.
- UNHCR Manuale, par. 196-197
- UNHCR Linee-guida, par. 5.11

9. IMMUNITÀ DALLA DETENZIONE

I minori separati non dovrebbero mai essere detenuti per ragioni legate al loro status di immigrati. Ciò include la detenzione alla frontiera, ad esempio in zone internazionali, in centri di detenzione, in celle di polizia, in prigione o in ogni altro centro di detenzione specifico per minorenni.

- CRC, Art. 37(a): I minori non devono essere soggetti a trattamento crudele, disumano o degradante.
- CRC, Art. 37(b)
- ECHR, Art. 3
- ECHR, Art. 5: Ognuno ha il diritto alla libertà e alla sicurezza personale.
- ECRE (Minori), par. 20
- UE Ris. MNA, Art. 2(3): I minori non accompagnati che devono rimanere alla frontiera fino al momento in cui non è stata presa una decisione sulla loro ammissione o sul rimpatrio, devono ricevere tutte le cure e i sostegni necessari.
- ICCPR, Art. 7: Nessuno deve essere sottoposto a torture o a trattamenti e punizioni crudeli, disumane o degradanti.
- ICCPR, Art. 9: Nessuno può essere sottoposto a detenzione o arresto arbitrari.
- ICRMW, Art.16(4): I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non devono essere sottoposti né individualmente né collettivamente ad arresti o detenzioni in modo arbitrario.
- Regole delle Nazioni Unite sulla protezione degli adolescenti privati della loro libertà.
- UNHCR-AP, Part.III. Punto 1(9)
- UNHCR Linee-guida, par.7.6 e 7.7

10. DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

Le opinioni ed i desideri dei minori separati devono essere chiesti e tenuti in considerazione ogni qualvolta vengano prese delle decisioni che li riguardano. E' necessario attuare misure in grado di facilitare la loro partecipazione secondo la loro età e il loro grado di maturità. I minori separati hanno diritto di essere ascoltati direttamente o attraverso il tutore o il legale rappresentante, in ogni procedura legale. I minori separati devono essere incoraggiati e deve essere loro consentito di esprimere le proprie opinioni, preoccupazioni e reclami riguardo alla loro assistenza, tutela, istruzione, servizi sanitari e rappresentanza legale.

- CRC, Art. 12
- CRC, Art.25: I minori che si trovano collocati in istituti di cura hanno diritto ad una verifica periodica della loro situazione.
- ECRE (Minori), par. 25 e 26
- UNHCR-AP, Part.III, Punto 6(2)
- UNHCR Linee-guida, par. 5.14 e 5.15

11. ACCOGLIENZA TEMPORANEA

- SALUTE – ISTRUZIONE, LINGUA E FORMAZIONE

11.1 Accoglienza temporanea

I minori separati dovrebbero ricevere una sistemazione adeguata al più presto dopo il loro arrivo o dopo la loro identificazione. Le autorità preposte all'assistenza dovrebbero condurre una scrupolosa valutazione delle necessità dei minori, ed eventuali cambiamenti nella sistemazione dovrebbero essere ridotti al minimo. Le soluzioni adottate dovrebbero essere sottoposte a regolare verifica. I fratelli dovrebbero essere collocati nella stessa sistemazione, se questo è coerente con il superiore interesse del minore. Laddove dei minori siano affidati a familiari, questi ultimi dovrebbero essere oggetto di valutazione e controlli di referenze da parte delle Forze dell'Ordine per verificare se siano in grado di fornire assistenza adeguata. I minori separati di età superiore ai 16 anni non dovrebbero essere trattati come adulti "de facto" e quindi lasciati soli, senza sostegno da parte di un adulto, in ostelli o in centri di accoglienza.

Se questi minori vengono sistemati presso famiglie affidatarie o in strutture residenziali, dovrebbero essere assistiti da professionisti che comprendono le loro necessità culturali, linguistiche e religiose e che conoscono le problematiche che toccano i minori separati rifugiati e migranti.

Chi lavora con i minori separati dovrebbe essere consapevole che i minori hanno il diritto alla privacy e a mantenere una relazione confidenziale con i loro tutori/rappresentanti legali o con chiunque li rappresenti. Gli operatori responsabili dell'accoglienza dovrebbero aiutare il minore a sviluppare legami con la propria comunità etnica, laddove questa esista.

I minori vittime di tratta non dovrebbero essere collocati in centri di detenzione per gli immigrati al fine di proteggerli da coloro che li hanno trafficati. Misure di sicurezza alternative, quali case sicure, devono essere concordate con le autorità che si occupano dell'assistenza dei minori.

Per stabilire le necessarie tutele, gli operatori dei centri di accoglienza e delle case famiglia devono essere consapevoli del problema del traffico di minori ai fini dello sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento.

- CRC, Art. 3(3) e 13
- CRC, Art. 14: I minori hanno diritto alla libertà di espressione, di coscienza e di religione.
- CRC, Art. 15: I minori hanno diritto alla libertà di associazione.
- CRC, Art. 16
- CRC, Art. 19: Gli Stati devono prendere tutte le misure adatte a proteggere i minori da ogni forma di violenza fisica e mentale, abuso, negligenza, maltrattamento e sfruttamento.
- CRC, Art. 20(1), 20(3)
- CRC, Art. 25
- CRC, Art. 26: I minori hanno il diritto di beneficiare della previdenza e della sicurezza sociale.
- CRC, Art. 27: I minori hanno diritto ad uno standard di vita adeguato per il loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
- CRC, Artt. 30, 34, 35 e 36
- ECHR, Art. 9: Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

- ECHR, Art. 10: Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera.
- ECHR, Art.11: Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione.
- ECRE (Minori), par. 12 e 19
- UE Dir. Famiglia 2003/86/CE, Art. 19(2): i fratelli devono essere riuniti, il più velocemente possibile, tenendo sempre presente il superiore interesse del minore, la sua età e la sua maturità. Cambi di residenza devono essere portati al minimo possibile.
- UE, Ris. MNA, Artt. 3(2, 4 e 5) e 4(4): A prescindere dal loro status legale, i minori non accompagnati sono titolari della necessaria protezione e alle cure base in accordo con la normativa nazionale. Gli Stati membri devono normalmente collocare i minori non accompagnati durante le procedure d'asilo con i parenti del minore, con famiglie affidatarie, in centri di accoglienza che si occupano di minori o in altre sistemazione appropriate per il minore.
- ICCPR, Art. 18(1): Ognuno ha il diritto di libertà di opinione, coscienza e religione.
- ICCPR, Art. 19
- ICCPR, Art.21: Ognuno ha il al diritto a riunirsi pacificamente.
- ICCPR, Art. 22: Ognuno ha il al diritto di associarsi liberamente con altri.
- ICCPR, Art. 24(1)
- ICESCR, Art. 9: Gli Stati parte del presente Patto riconoscono ad ognuno il diritto alla previdenza e alla sicurezza sociale.
- ICESCR, Art. 11(1): Gli Stati parte del presente Patto riconoscono ad ognuno il diritto di godere di un adeguato standard di vita per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita.
- UNHCR Linee-guida, par. 7.1 – 7.5

11.2 Salute

I minori separati dovrebbero avere accesso all'assistenza sanitaria alle stesse condizioni dei minori cittadini del paese in cui si trovano. Si dovrà dare particolare attenzione alle loro necessità sanitarie derivanti da precedenti privazioni fisiche, malattie, handicap e dall'impatto psicologico della violenza, del trauma e della perdita, così come agli effetti di atteggiamenti di xenofobia e razzismo eventualmente sperimentati durante l'esilio. Per molti minori separati l'accesso ad un terapia di sostegno è di vitale importanza nel processo di recupero.

- CRC, Art. 23: I minori con disabilità hanno diritto al godimento di una vita piena e dignitosa e ad un'assistenza particolare.
- CRC, Art. 24: I minori hanno diritto al più alto standard di salute possibile.
- CRC, Art. 39: Gli Stati devono adottare adeguate misure per promuovere il recupero fisico e psicologico e la reintegrazione di minori vittime.
- CAT, Art. 14: Le vittime di tortura dovranno avere la possibilità di ottenere risarcimenti, indennizzi e terapie riabilitative.
- ECRE (Minori), par. 36
- ECRE (Integrazione), par. 120 - 123
- UE Dir. Richiedenti asilo, N° 2003/9/CE: Art. 13(2): Gli Stati membri devono prevedere le condizioni nel materiale per l'accoglienza per assicurare uno standard di vita adeguato per la salute per il richiedente asilo e

- la relativa disponibilità per assicurare il suo mantenimento. Gli Stati membri devono assicurare che lo standard di vita sia adeguato al contesto specifico della persona e alle sue specifiche esigenze.
- UE Dir. Richiedenti asilo, N° 2003/9/CE: Art. 17(1): Gli Stati membri devono tenere in particolare considerazione le persone vulnerabili come il minore e il minore non accompagnato.
- UE Dir. Richiedenti asilo, N° 2003/9/CE: Art. 18(2) Il superiore interesse del minore deve essere tenuto in considerazione quando si applicano procedure in cui è coinvolto il minore.
- UE Ris. MNA, Art. 3(7): Il minore non accompagnato deve ricevere appropriate cure mediche. Personale medico specializzato o altro tipo di assistenza deve essere fornita ai minori che hanno sofferto qualsiasi forma di abbandono, sfruttamento, abuso, tortura o qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, disumana o degradante o sono stati coinvolti in conflitti armati.
- ICESCR, Art. 12: Gli Stati parte del presente Patto riconoscono ad ognuno il diritto di usufruire del più alto livello accessibile di standard relativi alla salute mentale e fisica.
- ICRMW, Art. 28: I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di ricevere urgentemente le cure mediche.
- UNHCR Linee-guida, par. 7.9 - 7.11

11.3 Istruzione, lingua e formazione

I minori separati dovrebbero aver accesso all'istruzione obbligatoria alle stesse condizioni dei minori cittadini del paese in cui si trovano. Le scuole devono avere un atteggiamento flessibile ed accogliente nei confronti dei minori separati e devono fornire loro un sostegno per l'apprendimento della seconda lingua. Per preservare la loro identità culturale, i minori separati dovrebbero poter usufruire di insegnanti di madrelingua. Andrebbe offerta ai minori più grandi la possibilità di seguire corsi di formazione professionale o di formazione tecnica. Questo può anche migliorare le loro opportunità di vita nel caso in cui ritornino nel loro paese d'origine.

- CRC, Art. 28: I minori hanno diritto a frequentare gratuitamente la scuola dell'obbligo. Gli Stati devono incoraggiare lo sviluppo di forme diversificate di istruzione secondaria e renderle accessibili a tutti i minori. Istruzione e formazione professionale devono essere accessibili a tutti i minori.
- CRC, Art. 29(1c): Scopo dell'istruzione dovrà essere, tra gli altri, quello di incoraggiare il rispetto per l'identità culturale, la lingua ed i valori dei minori.
- CRC, Art. 30
- CRC, Art. 32: I minori devono essere protetti dallo sfruttamento economico e dal lavoro pericoloso.
- CDE, Art.3: Gli Stati Parte adottano misure immediate per eliminare e prevenire la discriminazione nell'educazione.
- CERD, Art.5, e) V
- Racc. CoE giovani migranti, par. 6
- ECRE (Minori), par. 37 - 39
- UE Dir. Richiedenti asilo N° 2003/9/CE: Art. 10(1): Gli Stati membri garantiscono al minore richiedente asilo l'accesso all'educazione sulla base di condizioni similari dei minori del proprio paese. Gli Stati membri non precludono l'accesso all'educazione secondaria per il solo raggiungimento della maggiore età.
- UE Dir. Richiedenti asilo N° 2003/9/CE: Art. 10(2): L'accesso al sistema educativo non può essere posticipato oltre ai tre mesi dalla data in cui la richiesta è stata depositata.
- UE Dir. Richiedenti asilo N° 2003/9/CE: Art. 10(3): Laddove l'accesso al sistema educativo non sia possibile a causa di una particolare situazione in cui versa il minore, gli Stati membri provvedono a fornire sistemi alternativi di educazione.

- UE Ris. MNA, Art. 3(6): Qualora si presuma che un minore non accompagnato in età scolare protrarrà la sua permanenza nello Stato membro, egli dovrebbe avere accesso alle strutture generali della pubblica istruzione alla stregua dei cittadini dello Stato membro ospitante.
- Carta Sociale Europea:
 - Parte I (7): I minori e gli adolescenti hanno il diritto ad una protezione particolare contro i pericoli psichici e morali a cui sono esposti.
 - Parte I (9): Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di orientamento professionale.
- ICESCR, Art. 13(1): Gli Stati parte convengono che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi.
- ICRMW, Artt. 43 e 45: I membri delle famiglie dei lavoratori migranti devono usufruire dello stesso trattamento dei cittadini del paese ospitante relativamente all'accesso al sistema educativo, all'orientamento professionale e alla formazione.
- UDHR, Art. 26: Ognuno ha il diritto all'educazione.
- UNHCR-AP, Parte III, Punto 6(2): Gli Stati convengono sull'importanza dell'educazione primaria e secondaria per i rifugiati.
- UNHCR, Linee-guida, par. 7.12 - 7.14

12. PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATUS DI RIFUGIATO

12.(a) Ai minori separati non dovrebbe mai essere negato l'accesso alla procedura d'asilo, a prescindere dalla loro età. Una volta ammessi, essi dovrebbero seguire le normali procedure ed essere dispensati da tutte le procedure alternative, comprese quelle relative a "paese terzo sicuro" (ammissibilità), "manifestamente infondato" (procedura accelerata), "paese di origine sicuro" e da ogni sospensione dell'esame della loro richiesta di asilo poiché provenienti da "un paese in stato di agitazione".

- CRC, Art. 22
- Conv. Rifugiati: l'articolo 1 della Convenzione non fa distinzione di età. Una persona di qualsiasi età può essere riconosciuta rifugiato.
- Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea relative ai paesi in cui, di norma, non vi sono gravi rischi di persecuzione, 1992.
- Posizione Comune del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 1996 relativa all'applicazione armonizzata della definizione del termine «rifugiato».
- Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sull'approccio armonizzato delle questioni relative a paesi terzi ospiti, 1992.
- Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sulle richieste d'asilo manifestamente infondate, 1992
- ECRE (Minori), par. 22 - 23
- UE Ris. MNA, Art. 4(1): Ogni minore non accompagnato dovrebbe avere il diritto di chiedere asilo.
- UE Ris. Minimum, par. 26 e 27: Le procedure per la richiesta d'asilo di un minore non accompagnato devono essere presentate da un adulto appositamente nominato o da un'istituzione competente. Durante l'intervista il minore non accompagnato deve essere accompagnato da un adulto o da un rappresentante o da un'istituzione. Quando è esaminata la richiesta d'asilo di un minore non accompagnato deve essere sempre tenuto in conto il suo sviluppo mentale e il suo grado di maturità.
- Protocollo relativo allo status dei rifugiati, 1967
- UDHR, Art. 14(1): Ogni individuo ha diritto di chiedere e di ottenere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
- UNHCR-AP, Parte II, paragrafo operativo 6: Gli Stati parte della Convenzione del 1951 sui rifugiati possono richiamare tutti gli Stati a prendere le misure necessarie per rafforzare l'asilo, dando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, inclusi donne e minori.
- UNHCR Linee-guida, par. 4.1

12.(b). Ad ogni stadio della procedura d'asilo, inclusi ricorsi e revisioni, i minori separati dovrebbero avere un rappresentante legale che li assista nel presentare la domanda d'asilo. I rappresentanti legali dovrebbero fornire assistenza gratuita al minore e, oltre ad avere esperienza in materia di procedure d'asilo, dovrebbero essere qualificati a rappresentare i minori ed essere a conoscenza, inoltre, delle forme specifiche di persecuzione di minori.

- CRC, Art. 12
- CRC Art. 22
- ECRE (Minori), par. 24
- UNHCR Linee-guida, par. 4.2 e 8.3

12.1 Garanzie procedurali minime

12.1.1 Le decisioni riguardanti la richiesta di asilo da parte di un minore dovrebbero essere prese da un'autorità competente ed esperta in materia di richiedenti asilo e rifugiati e su tutti gli strumenti legali da applicare in tema di diritti dei minori.

I minori che ricevono una decisione negativa dovrebbero avere il diritto a presentare ricorso. I termini per la presentazione del ricorso dovrebbero essere ragionevoli. Le richieste presentate da minori dovrebbero essere identificate ed avere priorità per non subire una lunga attesa.

- ECRE (Minori), par. 22,24 e 28
- UE Ris. MNA, Art. 4(2): Date le particolari esigenze dei minori e la loro delicata situazione, gli Stati membri dovrebbero trattare con procedura d'urgenza le domande di asilo dei minori non accompagnati.
- UE Risoluzione Minimum, 1995, par. 26-27
- UNHCR Linee-guida, par. 8.1, 8.2 e 8.5

12.1.2 E' auspicabile, specialmente in caso di minori molto piccoli o con disabilità o che abbiano sofferto traumi psicologici, che un esperto indipendente effettui una valutazione sulla capacità del minore di esprimere una paura ben motivata di persecuzione, e che si identifichino anche tutte le difficoltà che un minore potrebbe avere raccontando avvenimenti dolorosi o rivelando informazioni delicate.

- UE Ris. Minimum, par. 27
- ECRE (Minori), par. 27
- UNHCR Manuale, par. 214

12.1.3 Laddove si rendano necessarie interviste al minore, queste dovrebbero essere condotte in un clima amichevole (intervalli, atmosfera non minacciosa) da funzionari che abbiano formazione in questo settore. I minori dovrebbero sempre essere accompagnati dal proprio rappresentante legale e, se lo desiderano, da un'altra figura adulta di riferimento (assistente sociale, familiare, tutore ecc.). Per i minori separati si dovrebbe prevedere la possibilità di prestare testimonianza attraverso differenti mezzi, tra cui la testimonianza orale, disegni e testi scritti, registrazioni video dell'intervista con esperti indipendenti e testimonianze in teleconferenza.

- CRC, Art. 3.3
- Racc. CoE Aeroporti, par. 10, ii.b
- ECRE (Minori), par. 26-27
- UE Ris. MNA, Art. 4(5)
- UNHCR Linee-guida, par.4.2 e 8.4

12.2 Criteri da seguire nel prendere una decisione riguardo ad una richiesta di asilo presentata da un minore

12.2.1 La definizione di rifugiato è applicabile a tutti indipendentemente dall'età. Nel cercare una soluzione duratura, particolare attenzione dovrebbe essere data al bilanciamento tra il principio dell'unità familiare e il principio per cui il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente. Le autorità dovrebbero tenere in considerazione il Manuale dell'UNHCR, le Linee-guida per la protezione e l'assistenza dei minori rifugiati e le Linee-guida del 1997, ed in particolare:

- l'età e la maturità del minore ed il suo livello di sviluppo;
 - la possibilità che i minori possano manifestare le proprie paure in modo diverso rispetto agli adulti;
 - la probabilità che i minori abbiano una conoscenza limitata delle condizioni esistenti nel proprio paese di origine;
 - le forme specifiche di persecuzione dei minori, quali ad esempio (la lista è esemplificativa, non esaustiva) il reclutamento di minori nell'esercito, il traffico finalizzato alla prostituzione, lo sfruttamento sessuale, la mutilazione genitale femminile e i lavori forzati;
 - la situazione della famiglia del minore nel paese d'origine e, dove conosciuto, i desideri dei genitori che hanno mandato il minore all'estero per proteggerlo;
 - il fatto che azioni dannose che potrebbero essere considerate molestie o discriminazioni per un adulto possono costituire vere e proprie persecuzioni se fatte nei confronti di un minore.
- Pertanto, nell'esaminare le richieste dei minori, può essere necessario avere maggiore considerazione per alcuni fattori obiettivi, e determinare sulla base di questi fattori se si possa presumere che il minore abbia un fondato timore di persecuzioni.

- CRC, Artt. 3, 12, 22, 32, 34, 35, 36 e 37
- CRC, Art. 38: Gli Stati devono assicurare che persone di età inferiore ai 15 anni non prendano direttamente parte a conflitti armati.
- Protocollo I alla Conv. sui diritti dell'infanzia.
- Protocollo II alla Conv. sui diritti dell'infanzia.
- CAT, Art. 1: Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito.
- ECHR, Artt. 4(1) e 4(2)
- UE Ris. MNA, Art. 4(6): In sede di esame della domanda di asilo di un minore non accompagnato occorre tener conto, oltre che dei fatti e delle circostanze oggettivi, anche dell'età, della maturità, e dello sviluppo mentale del minore, nonché di una sua eventuale limitata conoscenza della situazione nel paese di origine.
- ICCPR, Art. 8
- ICESCR, Art. 10(3)
- ILO, C182, Art. 3
- Protocollo I Aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 12/08/1949 e relativamente alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, Art. 77(2): Le Parti di un conflitto devono prendere tutte le misure realizzabili per assicurare che i minori di 14 anni non prendano direttamente parte al conflitto.
- Protocollo II, Aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 12/08/1949 relativamente alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, Art. 4 (3): I minori di età inferiore ai 15 anni non dovranno essere reclutati nell'esercito né verrà consentito loro di partecipare alle ostilità.

- Protocollo sulla tratta.
- Minori rifugiati: Linee-guida sulla protezione e la cura, UNHCR, 1994, capitoli 8 e 9
- RSICC, 1998, Art. 8(2)(b)(xxv) e (e)(vii): Costringere e reclutare minori di 15 anni nell'esercito nazionale, o in altri eserciti o in gruppi di guerriglia al fine di farli partecipare direttamente al conflitto è considerato un crimine di guerra.
- UNHCR-AP, Parte III, Punto1(2): Gli Stati e l'UNHCR devono lavorare insieme al fine di assicurare che le autorità considerino le questioni relative al genere e all'età, incluse le forme di persecuzione che sono legate agli aspetti del genere e dell'età.
- UNHCR Manuale, par. 203 e 213 – 219
- UNHCR Linee-guida, par. 5.4, 8.6 – 8.10, 9.7, 10.1 e 10.4

12.2.2 I minori separati che diventano maggiorenni durante la procedura di asilo (a volte chiamati "invecchiati") dovrebbero continuare a essere trattati con le stesse speciali procedure con cui vengono trattati i minorenni. A tal proposito, gli Stati dovrebbero eliminare tutti gli inutili ritardi che fanno sì che il minore raggiunga la maggiore età prima che il procedimento sia concluso.

- ECRE (Minori), par. 30
- UNHCR Linee-guida, par. 5.4 e 10.1

13. SOLUZIONI DUREVOLI

13.1 Permanenza in un paese d'accoglienza / paese d'asilo

Ad un minore separato può essere consentito di rimanere in un paese di accoglienza se una o più di queste condizioni sono soddisfatte:

- è stato riconosciuto rifugiato, gli è stato concesso l'asilo o è stato riconosciuto come persona che necessita protezione;
- gli/le viene riconosciuto uno status de facto o riceve un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie o per gravi motivi in quanto il rimpatrio nel suo paese d'origine non è sicuro per esempio a causa di un conflitto armato e/o perché i suoi genitori non sono rintracciabili e non esiste una persona idonea a farsene carico nel paese di origine o per ragioni di salute;
- egli/ella è una vittima di tratta e un suo rimpatrio nel paese d'origine non sarebbe sicuro;
- restare nel paese di accoglienza è evidentemente nel superiore interesse del minore.

- CRC, Art. 3
- ECRE (Minori), par. 42
- UE Ris. MNA, Art. 5(2): 2. Finché non sia possibile un rimpatrio, gli Stati membri dovrebbero dare al minore la possibilità di restare nel loro territorio.
- Protocollo sulla tratta, Art. 7
- Minori rifugiati: linee-guida sulla protezione e la cura, UNHCR, 1994
- UNHCR Linee-guida, par. 9.1 e 9.4

13.2 Ricongiungimento familiare

I minori separati richiedenti asilo o comunque presenti in uno Stato europeo in alcuni casi hanno uno o più familiari in un altro Stato membro. Gli Stati europei dovrebbero facilitare con un atteggiamento favorevole il ricongiungimento familiare per il minore nello Stato dove il superiore interesse del minore viene meglio garantito, in accordo con le tutele previste nel paragrafo 13.6.

In ogni situazione che riguarda un minore separato, gli Stati europei devono sempre facilitare il ricongiungimento familiare nel paese dove vive il minore, se questo è coerente con il suo superiore interesse.

Laddove il minore abbia un familiare in uno Stato terzo e sia il minore che il familiare mostrino il desiderio di ricongiungersi in suddetto Stato, le autorità competenti in materia di assistenza dei minori dovranno effettuare attente indagini per verificare l'adeguatezza del familiare a prendersi cura del minore.

- CRC, Art. 10(1)
- Racc. CoE Giovani migranti, par. 7, vii-ix
- Dublino II, Art. 15(3): Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato che ha un parente o dei parenti in un altro Stato membro che può prendersi cura di lei/lui, lo Stato membro cerca di fare il possibile per ricongiungerlo al suo parente, eccetto se questo sia contrario al superiore interesse del minore.
- ECHR, Art. 8.1
- ECRE (Minori), par. 32, 34 e 35
- ECRE (Integrazione), par. 139
- UE Dir. Famiglia, 2003/86/CE, Art. 10.3(a): Se il rifugiato è un minore non accompagnato, lo Stato Membro deve autorizzare l'ingresso e la residenza sul presupposto del ricongiungimento fami-

liare per i parenti di primo grado in ordine ascendente.

- UE Ris. MNA, Art. 5(3): 3. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero cooperare, in vista di un rimpatrio ai fini del ricongiungimento del minore non accompagnato con i suoi familiari nel paese di origine del minore o nel paese in cui essi si trovano.
- Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sull'armonizzazione delle politiche nazionali sul ricongiungimento, 3 giugno 1993
- ICCPR, Art. 23(1)
- ICRMW, Art. 44(1)
- UNHCR-AP, Parte III, Punto 1(2): Gli Stati devono introdurre ed assicurare per genere ed età specifiche tutele nelle procedure d'asilo che devono essere giustamente rispettate anche nell'attuare il principio del ricongiungimento familiare.
- UNHCR Linee-guida, par. 5.5, 10.5 e 10.11

13.3 Integrazione

13.3.1 Quando un minore separato è autorizzato al soggiorno, le autorità preposte alla sua cura dovrebbero compiere un'attenta valutazione della sua situazione (tenendo conto dell'età, del sesso, della storia, della salute mentale e fisica, del livello di istruzione e della situazione familiare nel paese di origine). Dopo aver ascoltato il minore, si dovrebbe organizzare una sistemazione a lungo termine nella comunità locale. Essa potrà essere un proseguimento dell'eventuale sistemazione temporanea. E' auspicabile in genere che i minori al di sotto dei 15/16 anni di età vengano inseriti in famiglie affidatarie appartenenti alla loro stessa cultura. I minori più grandi potrebbero trovarsi meglio in una casa famiglia, inseriti in piccoli gruppi. Queste strutture dovrebbero essere gestite da adulti che hanno avuto una specifica formazione e sono consapevoli delle necessità culturali minori separati. In linea di principio, i fratelli non dovrebbero essere separati, e dovrebbero essere inseriti nella stessa sistemazione, a meno che essi desiderino diversamente o questo non sia coerente con il loro superiore interesse. Se un gruppo di fratelli vive per proprio conto, con il fratello maggiore che se ne assume la responsabilità, questi/a dovrebbe ricevere un sostegno e una consulenza particolare. Ai minori separati che hanno raggiunto la maggiore età dovrebbe essere offerto un supporto con l'ausilio di programmi "post-assistenza", per aiutarli nel periodo di transizione verso una vita indipendente..

- CRC, Artt.: 13, 14, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 27, e 30
- Conv. Rifugiati, Art. 21: Sistemazione alloggiativa per rifugiati riconosciuti.
- Conv. Rifugiati, Art. 23: "Assistenza pubblica" ai rifugiati riconosciuti.
- Conv. Rifugiati, Art. 24: Condizioni di lavoro e sicurezza sociale ai rifugiati riconosciuti.
- ECRE (Minori), par. 19
- UE Ris. MNA, Art. 4(7): Non appena sia concesso al minore non accompagnato lo status di rifugiato o altro diritto permanente di soggiorno, gli dovrebbe essere fornita la disponibilità di una sistemazione d'alloggio a lungo termine.
- UNHCR Linee-guida, par. 10.2-10.3 e 10.6 – 10.9

13.3.2. I minori separati dovrebbero avere diritto all'istruzione ed alla formazione professionale, all'assistenza sanitaria, al sostegno linguistico (come delineato nel paragrafo 11.3 in relazione all'accoglienza temporanea) e il diritto al lavoro, alle stesse condizioni dei minori cittadini e in conformità alle leggi nazionali. I minori separati che siano arrivati come minorenni e ai quali sia stato consentito di restare nel paese di accoglienza per ragioni umanitarie o per gravi motivi o che abbiano ricevuto qualsiasi altro tipo di status temporaneo che cessa alla maggiore età, dovrebbero essere trattati in modo generoso e si dovrebbe dare massima attenzione alla loro situazione di particolare vulnerabilità. Dovrebbero essere anche messi nella condizione di poter permanere nel paese di accoglienza.

- CRC, Artt.: 2, 3, 23, 24, 29(1c) 30 e 39.
- CRC, Art. 31: Gli Stati parte riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Gli Stati parte rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
- Conv. Rifugiati, Art. 22: Diritto allo studio per i rifugiati riconosciuti.
- ECRE (Minori), par. 36 – 41
- ECRE (Integrazione), par. 103 – 107
- UNHCR Linee-guida, par. 10.4 e 10.8

13.4 Adozione

Raramente, se non addirittura mai, l'adozione rappresenta una soluzione adeguata per un minore separato. Prima che l'adozione possa essere presa in esame come soluzione possibile o auspicabile, è essenziale che un'organizzazione autorizzata conduca una rigorosa verifica delle condizioni della famiglia nel paese di origine. Delle norme procedurali vengono chiaramente indicate nella raccomandazione della Conferenza dell'Aja di Diritto Privato Internazionale.

- CRC, Art. 21: Doveri degli Stati rispetto all'adozione internazionale
- Conv. Aja, 1993
- Conv. Aja, 1996
- UNHCR Linee-guida, par. 10.4 e 10.8

13.5 Identità e cittadinanza

I minori separati che sono apolidi dovrebbero essere aiutati ad acquisire la cittadinanza del paese d'accoglienza.

- CRC, Art. 7(1): I minori hanno diritto all'acquisizione di una cittadinanza
- Conv. Rifugiati, Artt. 27 e 28: Gli Stati devono rilasciare carte d'identità e carte di viaggio ai rifugiati riconosciuti.
- Conv. Rifugiati, Art. 34: Gli Stati devono facilitare la naturalizzazione dei rifugiati.
- Conv. relativa allo status degli apolidi, 1954: Art. 32: Gli Stati devono facilitare la naturalizzazione degli apolidi.
- CRS
- ICCPR, Art. 24(3): Ogni minore ha il diritto di acquisire una cittadinanza

13.6 Rimpatrio nel paese d'origine

13.6.1. Si tratta di un settore complesso e sono necessarie delle indicazioni dettagliate per l'attuazione di una buona procedura. Un minore separato deve essere rimpatriato solo se il rimpatrio è coerente con il suo superiore interesse. Ogni altra considerazione, come la lotta all'immigrazione illegale, deve essere secondaria.

Il modo migliore per attuare il ricongiungimento familiare ed il rimpatrio è su base volontaria. Il minore deve essere pienamente informato e consultato, ed il suo punto di vista deve essere tenuto in considerazione in ogni stadio del procedimento. Il periodo di tempo nel quale è stato lontano dal suo paese d'origine e la sua età sono fattori molto importanti da considerare in questo procedimento.

- CRC, Art. 3
- Protocollo sulla tratta, Art. 8: Gli Stati devono facilitare il rimpatrio delle vittime della tratta.
- Minori rifugiati: linee-guida sulla protezione e la cura, UNHCR, 1994.: pag. 138-144
- UNHCR Linee-guida, par. 9.4 e 10-12

13.6.2. Prima che un minore separato possa essere rimpatriato, devono sussistere le seguenti condizioni:

- è stata effettuata un'accurata valutazione per verificare se sia sicuro rimpatriare il minore nel suo paese d'origine, tenendo presente gli eventuali rischi di persecuzione, di coinvolgimento in conflitti armati, di violenze ed abusi o di sfruttamento;
- chi si occupa del minore nel paese d'accoglienza e il suo tutore sono concordi nel ritenere il rientro in patria nel superiore interesse del minore stesso;
- è stata effettuata un'approfondita indagine sociale sulla situazione familiare nel paese d'origine. Sarà necessario verificare le capacità della famiglia (genitori o altri familiari) di prendersi cura del minore in modo adeguato.
- è stata fatta un'approfondita indagine sulle possibilità che il minore avrà nel paese d'origine relativamente all'accesso al cibo, a una sistemazione abitativa, all'assistenza medica, all'istruzione, alla formazione professionale e a opportunità di lavoro;
- tale indagine dovrebbe essere condotta da un'organizzazione competente e indipendente (che deve essere diversa dall'organizzazione o dalla persona(e) che decide in ordine alla richiesta di asilo o ad altre istanze del minore), e deve essere obbiettiva, non politica e tenere in considerazione in ogni caso il superiore interesse del minore;
- i genitori del minore, i parenti o ogni altra persona che si prenderà cura del minore deve essere d'accordo nell'assicurare al minore un'assistenza immediata e a lungo termine all'arrivo nel paese d'origine. Le opinioni della famiglia sul rimpatrio del minore deve essere investigata e tenuta in considerazione;
- il minore deve essere ampiamente informato e consultato in tutte le fasi del procedimento, e gli devono essere assicurati sostegno e consulenza adeguata; anche l'opinione del minore sul rimpatrio deve essere tenuta in considerazione, in base anche alla sua età e alla sua maturità;

- prima del rimpatrio i contatti tra il minore e la sua famiglia devono essere facilitati;
- nel viaggio di ritorno il minore deve essere adeguatamente accompagnato;
- dopo il rimpatrio la situazione del minore deve essere realmente seguita da un'organizzazione o da un'agenzia adeguata.

I minori vittime di tratta non dovrebbero mai essere rimpatriati senza un'attenta analisi sia del contesto familiare che degli eventuali rischi di subire ritorsioni o di essere nuovamente trafficati, al fine di assicurare un rimpatrio in un ambiente sicuro.

I giovani giunti da minorenni, ma divenuti maggiorenni, ai quali non sia stato consentito di restare nel paese di accoglienza, dovrebbero essere trattati come persone vulnerabili e interpellati sulle condizioni necessarie per una positiva reintegrazione nel loro paese di origine.

- CRC, Art. 3
- CRC, Art. 5: Gli Stati parte rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o dei membri della famiglia allargata come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare al fanciullo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
- CRC, Artt.: 6, 12, 19, 20, 24, 27, 28, 34, 35, 36, 37(a), 38 e 39
- Conv. Rifugiati, Art. 32(1): gli Stati non dovrebbero espellere un rifugiato, regolarmente presente sul territorio.
- Conv. Rifugiati, Art. 33
- CAT, Art. 3
- Racc. CoE Espulsione, par. 13.v.h.: un minore non accompagnato deve essere trattato in base alla sua età e deve essere preso in carica da un giudice per i minorenni e deve avere un'assistenza legale e un rappresentante.
- Racc. CoE Giovani migranti, par. 7, x
- ECRE (Minori), par. 33 e 42
- UE Ris. MNA, Art. 5
- UNHCR-AP, Parte III, Punto 2(7): Gli Stati collaborano con le organizzazioni non governative al fine di sviluppare una strategia per promuovere il rimpatrio e la riammissione delle persone che non necessitano di una protezione internazionale, in modo umano e nel pieno rispetto dei loro diritti e della loro dignità, senza l'uso eccessivo della forza e, se si tratta di minori, sempre nell'interesse superiore del minore.
- UNHCR Linee-guida, par. 9.4, 9.5, 10.5, 10.12 e 10.14

ALLEGATO I

STORIA SOCIALE

Rif.: punto C7 summenzionato (Registrazione e rilascio dei documenti): le seguenti informazioni sul minore dovrebbero essere raccolte dall'organizzazione che ha funzioni di assistenza nei confronti del minore:

1. Informazioni sulla famiglia (nel paese di origine ed in qualsiasi altra parte)
 2. Informazioni su persone senza legami familiari con il minore ma importanti per lui/lei
 3. Circostanze nelle quali il minore è stato trovato/identificato
 4. Informazioni sulla separazione del minore dalla propria famiglia
 5. Informazioni sulla vita del minore prima e dopo la separazione
 6. Condizioni fisiche del minore, salute e anamnesi medica
 7. Livello di istruzione (formale ed informale)
 8. Attuale sistemazione dal punto di vista dell'accoglienza
 9. Desideri e progetti del minore per il futuro
 10. Valutazione preliminare dello sviluppo e del grado di maturità mentale ed emozionale del minore
 11. Valutazione dell'età
- (UNHCR Linee-guida, par. 5.9)

ALLEGATO II

LEGGI, ORIENTAMENTI E LINEE GUIDA A LIVELLO INTERNAZIONALE E REGIONALE.

1. Strumenti internazionali per la protezione dei minori

- Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato
- Convenzione dell'Aja sulla giurisdizione applicabile per legge, riconoscimento, applicazione e cooperazione relativamente alla potestà genitoriale e le misure da applicare per la protezione dei minori, 1996 (non ancora entrata in vigore)
- Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, C182, 1999
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, 1989
- Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, 1980
- Convenzione sulla protezione dei minori, 1961
- Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, 1993
- Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia, sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, 2000
- Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia, sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minorile, 2000
- Raccomandazione relativa all'applicazione ai minori rifugiati ed altri minori non accompagnati della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, Ottobre 1994
- Regole delle Nazioni Unite sulla protezione degli adolescenti privati della loro libertà, 1990
- Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), 1985

2. Strumenti internazionali

- Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, Palermo, 2000
- Convenzione contro la discriminazione nell'educazione, 1960
- Convenzione contro la tortura ed ogni altro trattamento o punizione crudele, disumano o degradante, 1984

- Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, 1951
- Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, 1990
- Convenzione relativa allo status degli apolidi, 1954
- Convenzione sulla riduzione dell'apolidia, 1961
- Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, 1979
- Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 1965
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo, 1948
- Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966 (e protocollo opzionale)
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966
- Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 12/8/49 relativamente alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I), 8/6/77, Artt. 77 e 78
- Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 12/8/49 relativamente alla protezione delle vittime dei conflitti armati non-internazionali (Protocollo II), 8/6/77, Art.4
- Protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, come integrazione alla convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine internazionale organizzato, 2000
- Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, come integrazione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine internazionale organizzato, 2000
- Protocollo relativo allo status dei rifugiati, 1967
- Statuto del Tribunale Penale Internazionale (Corte di Roma), 1998

3. Strumenti eur opei

- Carta Sociale Europea, 1961
- Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, 1987
- Convenzione Europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (e Protocolli), 1950
- Convenzione Europea sul riconoscimento delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento - Lussemburgo, 20 maggio 1980
- Convenzione Europea sull'adozione dei minori, 24 aprile 1967
- Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, 25 gennaio 1996
- Convenzione Europea sullo status giuridico dei bambini nati fuori dal matrimonio, 15/10/75

4. Normativa dell'Unione Europea in materia d'asilo e di immigrazione

- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dicembre 2000
- Comunicazione della Commissione europea verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea, maggio 2002
- Convenzione relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, 1985 (Accordo di Schengen)
- Decisione quadro sulla lotta alla tratta di esseri umani, luglio 2002
- Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, 2003/9/CE
- Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, 2001/40/CE

- Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario, 2001/55/CE
- Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea sul ricongiungimento familiare, 2003/86/CE
- Implementazione della Convenzione di Schengen, 1990
- Piano per combattere l'immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani, Consiglio dell'Unione Europea, giugno 2002
- Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea (CE) N° 343/2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli
- Stati membri da parte di un cittadino di un paese terzo – Dublino II.
- Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea (CE) N° 2725/2000 che istituisce l' "EURO-DAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della Convenzione di Dublino

5. Linee- guida e Comitato Esecutivo dell'UNHCR

- Lavorare con i minori non accompagnati: un approccio su basato sulla comunità, 1996
- Linee-guida sulle politiche e le procedure da usare con i minori non accompagnati richiedenti asilo, 1997
- Manuale sulle procedure e i criteri per determinare lo status di rifugiato, 1992
- Minori rifugiati: Linee-guida sulla protezione e la cura, 1994
- Reinsediamento dei rifugiati: un manuale internazionale per l'accoglienza e l'integrazione, Capitolo 3.3: Investendo nel futuro: minori e adolescenti rifugiati, 2002
- UNHCR Agenda per la protezione, 2002
- UNHCR Conclusioni del Comitato Esecutivo N° 47, (1987) sui "Minori rifugiati"
- UNHCR Conclusioni del Comitato Esecutivo N° 59, (1989) sui "Minori rifugiati"
- UNHCR Conclusioni del Comitato Esecutivo N° 84, (1997) sui "Rifugiati bambini e adolescenti"
- UNHCR Conclusioni del Comitato Esecutivo N° 88, (1999) sui "Protezione dei familiari dei rifugiati"
- UNHCR Linee-guida sull'esclusione, 1996

6. Dichiarazioni, risoluzioni e linee-guida delle Nazioni Unite

- Dichiarazione sui diritti delle persone che appartengono a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche, 1992
- Dichiarazione sui diritti umani delle persone di nazionalità diversa da quella dei paesi in cui vivono, 1985
- Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla protezione al benessere dell'infanzia con particolare riferimento all'affidamento e all'adozione su piano nazionale ed internazionale, 1986
- Linee-guida e principi base dell'UNHCHR sui diritti umani e sulla tratta E/2002/68/Add.1, 20 maggio 2002
- UNHCHR Sotto-Commissione sui diritti umani risoluzione 2002/51 sulla tratta delle donne e delle bambine

7. Risoluzioni e raccomandazioni dell'Unione Europea

- Azione comune per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini Consiglio dell'Unione Europea del 27 febbraio 1997 (97/154/GAI)
- Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea sui paesi dove generalmente non vi è un serio rischio di persecuzione, 1992
- Decisione del Consiglio dell'Unione Europea sul monitoraggio degli strumenti adottati riguardo all'asilo, giugno 1997
- Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani, Consiglio dell'Unione Europea, settembre 2002
- Posizione comune del 4/3/1996 definita dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione Europea relativa all'applicazione armonizzata della definizione del termine «rifugiato» ai sensi dell'art.1 della Conv. di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati (96/196/GAI)
- Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea su un approccio armonizzato alle questioni relative ai paesi terzi ospitanti, novembre 1992
- Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi, 26 giugno 1997
- Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sulla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno, a titolo temporaneo, degli sfollati, settembre 1995
- Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sulle garanzie minime per le procedure di asilo, 20 giugno 1995
- Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sulle richieste d'asilo manifestamente infondate, novembre 1992

8. Risoluzioni e raccomandazioni del Consiglio d'Europa

- Dichiarazione finale della 7° Conferenza dei Ministri responsabili per l'immigrazione, settembre 2002
- Raccomandazione del Consiglio dei Ministri N° R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione e la tratta di bambini e giovani adulti
- Raccomandazione del Consiglio dei Ministri N° R (2000) 11 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale
- Raccomandazione del Parlamento 1237 (1994) sulla situazione dei richiedenti asilo ai quali è stata rigettata la domanda
- Raccomandazione del Parlamento 1327 (1997) sulla protezione e il rafforzamento dei diritti umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo in Europa
- Raccomandazione del Parlamento 1577 (2002) Creazione della Carta sull'immigrazione clandestina
- Raccomandazione del Parlamento 1596 (2003) Situazione dei giovani migranti in Europa
- Raccomandazione del Parlamento del Consiglio d'Europa N° 1309 (1996) relativa alla formazione per gli operatori che accolgono i richiedenti asilo alle frontiere
- Raccomandazione del Parlamento del Consiglio d'Europa N° 1475 (2000). Arrivo dei richiedenti asilo negli aeroporti europei
- Raccomandazione del Parlamento del Consiglio d'Europa N° 1547 (2002) sulle procedure di espulsione che devono essere conformi ai diritti umani ed applicate nel rispetto della sicurezza e della dignità

9. Documenti dell'OSCE

- Piano d'azione per combattere il traffico di esseri umani - Incontro ministeriale, Maastricht, 2003

10. Consiglio europeo dei Rifugiati e degli Esiliati (ECRE)

- Consiglio europeo dei rifugiati e degli esiliati: posizione sui minori rifugiati, 1996
- Consiglio europeo dei rifugiati e degli esiliati: posizione sull'integrazione dei rifugiati in Europa, dicembre 2002

ALLEGATO III

RIFERIMENTI

Dopo la Convenzione sui diritti dell'infanzia e i relativi protocolli addizionali, seguiranno le abbreviazioni e gli estratti degli articoli/paragrafi che sono stati utilizzati nel testo.

CRC - Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, 1989

Art. 2(1): Gli Stati parte si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

Art. 2(2): Gli Stati parte adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3(1): 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Art. 3(3): Gli Stati parte vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art. 5: Gli Stati parte rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6(1): Gli Stati parte riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

Art. 7(1): Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.

Art. 8(1): Gli Stati parte si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

Art. 8(2): Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parte devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art. 9(3): Gli Stati parte rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

Art. 10(1): In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parte in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parte vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

Art. 10(2): Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali. A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parte, in virtù del paragrafo 1 dell'art.9, gli Stati parte rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 12(1): Gli Stati parte garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

Art. 12(2): A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13(1): Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

Art. 13(2): L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14(1): Gli Stati parte rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Art. 14(2): Gli Stati parte rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

Art. 14(3): La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza

pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 15(1): Gli Stati parte riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.

Art. 15(2): L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16(1): Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

Art. 16(2): Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17: Gli Stati parte riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parte:

- a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29;
- b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
- c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt.13 e 18.

Art. 18(2): Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parte accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

Art. 19(1): Gli Stati parte adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

Art. 19(2): Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20(1): Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

Art. 20(3): Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21: Gli Stati parte che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:

- a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
- c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
- e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22(1): Gli Stati parte adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parte.

Art. 22(2): A tal fine, gli Stati parte collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23(1): Gli Stati parte riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

Art. 23(2): Gli Stati parte riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione,

dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

Art. 23(3): In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

Art. 23(4): In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parte favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parte di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 24(1): Gli Stati parte riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

Art. 24(2): Gli Stati parte si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
- b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
- d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
- f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.

Art. 24(3): Gli Stati parte adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

Art. 24(4): Gli Stati parte si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 25: Gli Stati parte riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26(1): Gli Stati parte riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

Art. 26(2): Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27(1): Gli Stati parte riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

Art. 27(2): Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

Art. 27(3): Gli Stati parte adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

Art. 27(4): Gli Stati parte adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parte favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28(1): Gli Stati parte riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità:

- a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
- b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
- c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
- d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
- e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

Art. 28(2): Gli Stati parte adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.

Art. 28(3): Gli Stati parte favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 29(1): Gli Stati parte convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

- c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

Art. 30: Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31(1): Gli Stati parte riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

Art. 31(2): Gli Stati parte rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32(1): Gli Stati parte riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

Art. 34: Gli Stati parte si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35: Gli Stati parte adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36: Gli Stati parte proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37: Gli Stati parte vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;

Art. 38: Gli Stati parte si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

Art. 39: Gli Stati parte adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Protocollo I alla CRC - Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia, sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minorile, 2000

Art. 3: Ciascuno Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e attività siano pienamente repressi dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato:

- a) per quanto riguarda la vendita di bambini:
 - i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti fini:
 - a. sfruttare il bambino a fini sessuali;
 - b. trasferire gli organi del bambino a fini di lucro;
 - c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato;
 - ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all'adozione;
 - b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione, quale definita all'articolo 2;
 - c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere i summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante bambini, quale definito all'articolo 2.
- Art. 8: Gli Stati parte adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscriette dal presente Protocollo, in particolare:
- a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;
 - b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;
 - c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;
 - d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;
 - e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
 - f) Vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;
 - g) Evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.

Protocollo II alla CRC – Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia, sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, 2000

Link: <http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/protocolchild.htm>

Azione comune per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini Consiglio dell'Unione Europea (97/154/GAI) del 27 febbraio 1997

Link: <http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l33072.htm>

CAT - Convenzione contro la tortura ed ogni altro trattamento o punizione crudele, disumano o degradante, 1984

Art. 3: Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura.

CERD - Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 1965

Link: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm

CoE 91 - Raccomandazione del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa N° R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione e la tratta di bambini e giovani adulti

Link: <http://cm.coe.int/ta/rec/1991/91r11.htm>

CoE 2000 - Raccomandazione del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa N° R (2000) 11 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale

Link: <http://cm.coe.int/ta/rec/2000/2000r11.htm>

CoE Aeropor ti - Raccomandazione del Parlamento del Consiglio d'Europa N° 1475 (2000). Arrivo dei richiedenti asilo negli aeropor ti europei

Link: <http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA00/EREC1475.htm>

CoE Formazione - Raccomandazione del Parlamento del Consiglio d'Europa N° 1309 (1996) relativa alla formazione per gli operatori che accolgono i richiedenti asilo alle frontiere

Link: <http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta96/EREC1309.htm>

CoE Giovani migranti - Raccomandazione del Parlamento del Consiglio d'Europa, N° 1596 (2003). Situazione dei giovani migranti in Europa

Link: <http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta03/EREC1596.htm>

Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea relative ai paesi in cui, di norma, non vi sono gravi rischi di persecuzione, 1992

Link: <http://www.refugeelawreader.org/files/pdf/471.pdf>

Consiglio dell'Unione Europea, Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani, settembre 2002

http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/forum_crimen/2002/workshop/brussels_decl_en.htm

Conv. Aja, 1993 - Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozioni internazionali, 1993

Link: http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.textecid=69

Conv. Aja, 1996 - Convenzione dell'Aja sulla giurisdizione applicabile per legge, riconoscimento, applicazione e cooperazione relativamente alla potestà genitoriale e le misure da applicare per la protezione dei minori, 1996 (non ancora entrata in vigore)

Link: http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.textecid=70

Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, 1951

Art. 31: Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali, per ingresso o soggiorno irregolare, a quei rifugiati che, provenienti direttamente dal paese in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata nel senso previsto dall'art. 1, entrano o si trovano sul loro territorio senza autorizzazio-

ne, purché si presentino senza indugio alle autorità ed espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza irregolari.

Art. 33: Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) - in nessun modo - un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche.

CRS - Convenzione sulla riduzione dell'apolidia, 1961

Link: <http://www.unhcr.md/article/convstateless61.htm>

ECHR - Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (e Protocolli), 1950

Art. 3: Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Art. 4: 1 Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

Art. 8.1: Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza

ECRE (Integrazione), Consiglio Europeo per Rifugiati ed Esiliati: posizione sull'integrazione dei rifugiati in Europa, dicembre 2002

Link: <http://www.ecre.org/positions/integ02.pdf>

ECRE (Minori) - Consiglio Europeo per Rifugiati ed Esiliati: posizione sui minori rifugiati, 1996

Link: <http://www.ecre.org/positions/children.pdf>

ICCPR - Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966

Art. 8.1: Nessuno può essere tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.

Art. 19.2: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.

Art. 23(1): La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Art. 24(1): Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.

ICESCR - Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966

Art. 10(3): Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna [...]. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale.

ICRMW - Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, 1990

Art. 44(1): Gli Stati parte, riconoscendo che la famiglia è l'elemento naturale e fondamentale della società e dello Stato, prendono le misure appropriate per assicurare la protezione dell'unità della famiglia del lavoratore migrante.

ILO C182 - Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, C182, 1999

Art. 3: Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « forme peggiori di lavoro minorile » include : a. tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati ;

Posizione comune del 4 marzo 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa all'applicazione armonizzata della definizione del termine «rifugiato» ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati (96/196/GAI)

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31996F0196&model=guichett

Protocollo contro il traffico - Protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, come integrazione alla convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine internazionale organizzato, 2000

Art. 19(2): Le disposizioni sancite in questo Protocollo devono essere interpretate ed applicate in modo non discriminatorio e sulle regole sancite all'art.6 di questo Protocollo. L'interpretazione e l'applicazione di queste misure

Protocollo sulla tratta - Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, come integrazione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine internazionale organizzato, 2000

Art. 7.1: Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure legislative o di altre misure adeguate che consentano alle vittime della tratta di persone di restare sul suo territorio, a titolo temporaneo o permanente, nei casi opportuni.

Art. 14.2: Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed applicate in modo non discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono vittime della tratta di persone. L'interpretazione e l'applicazione di tali misure è coerente con i principi internazionalmente riconosciuti della non discriminazione.

Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sull'approccio armonizzato delle questioni relative a paesi terzi ospiti, 1992

Link: <http://www.refugeelawreader.org/files/pdf/439.pdf>

Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sull'armonizzazione delle politiche nazionali sul ricongiungimento, 3 giugno 1993

Nessun link

Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sulle richieste d'asilo manifestamente infondate, 1992

Link: <http://www.refugeelawreader.org/files/pdf/462.pdf>

UE Ris. MNA - Risoluzione del Consiglio Europeo sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi, 26 giugno 1997 (97/C 221/03)

Art 2.3: I minori non accompagnati che, a norma delle disposizioni nazionali, devono sostare alla frontiera fino a quando sia presa una decisione in merito all'ammissione nel territorio nazionale, o una decisione in merito al loro rimpatrio, dovrebbero ricevere l'aiuto e il sostegno materiali necessari a soddisfare i loro bisogni elementari, quali vitto, sistemazione adatta alla loro età, attrezzature sanitarie e assistenza medica.

Art. 3.1. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di stabilire l'identità di un minore il più rapidamente possibile dopo il suo arrivo, come pure il fatto che non è accompagnato. Le informazioni sulla identità e situazione di un minore possono essere ottenute in vari modi, in particolare attraverso un adeguato colloquio con l'interessato, che deve aver luogo al più presto e in modo adatto alla sua età. Le informazioni ottenute devono essere adeguatamente registrate. Nella richiesta, raccolta, trasmissione e archiviazione delle informazioni ottenute si deve dar prova di grande cura e riservatezza, in particolare nel caso di richiedenti asilo, al fine di proteggere tanto i minori quanto i loro familiari. In particolare, queste prime informazioni possono aumentare le prospettive di ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel paese d'origine o in un paese terzo.

Art. 3.2: I minori non accompagnati, indipendentemente dal loro status giuridico, dovrebbero aver diritto alla protezione e alle cure elementari necessarie, in conformità del diritto interno dello Stato membro in questione.

Art. 3.3: Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi, ai fini del ricongiungimento, per rintracciare il più rapidamente possibile i familiari di un minore non accompagnato o per individuare il domicilio di detti familiari, indipendentemente dal loro status giuridico e senza previo esame della fondatezza di un'eventuale domanda di soggiorno.

I minori non accompagnati possono anche essere incoraggiati e aiutati a prendere contatto con il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), con organizzazioni nazionali della Croce Rossa o altre organizzazioni per rintracciare i loro familiari. Soprattutto nel caso di richiedenti asilo, in tutti i contatti presi in tal senso si dovrebbe garantire la debita riservatezza al fine di proteggere sia il minore sia i suoi familiari.

Art. 3.(4e5): Ai fini dell'applicazione della presente risoluzione gli Stati membri dovrebbero aver cura di fornire il più rapidamente possibile ai minori la necessaria rappresentanza tramite:

- a) una tutela legale, o
- b) un organismo (nazionale) incaricato della cura e del benessere dei minori, o
- c) altra forma adeguata di rappresentanza.

Qualora ad un minore non accompagnato venga assegnato un tutore, questi dovrebbe provvedere in conformità della legislazione nazionale, affinché le esigenze, per esempio giuridiche, sociali, mediche o psicologiche, del minore siano debitamente soddisfatte.

Art. 3.6: Qualora si presuma che un minore non accompagnato in età scolare protrarrà la sua permanenza nello Stato membro, egli dovrebbe avere accesso alle strutture generali della pubblica istruzione alla stregua dei cittadini dello Stato membro ospitante, in alternativa, dovrebbero essergli offerte speciali e appropriate opportunità di istruzione.

Art. 3.7: I minori non accompagnati dovrebbero ricevere le cure mediche appropriate per far fronte ad esigenze immediate. Un'assistenza speciale, medica o di altro tipo, dovrebbe essere fornita ai minori che sono stati vittime di qualsiasi forma di negligenza, sfruttamento o maltrattamenti, tortura o qualsiasi altra forma di pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, oppure di conflitti armati.

Art. 4.1: Ogni minore non accompagnato dovrebbe avere il diritto di chiedere asilo. Tuttavia, gli Stati membri possono riservarsi di stabilire che un minore al di sotto di una certa età, determinata dallo Stato membro in questione, non può chiedere asilo finché non fruisce dell'assistenza di un tutore legale oppure di un rappresentante adulto o di un'istituzione appositamente designati.

Art. 4.2: Date le particolari esigenze dei minori e la loro delicata situazione, gli Stati membri dovrebbero trattare con procedura d'urgenza le domande di asilo dei minori non accompagnati.

Art. 4.3:

a) In linea di massima, il richiedente asilo non accompagnato che sostiene di essere un minore deve addurre le prove della sua età.

b) Qualora non si disponga di tali prove o persistano fondati dubbi in proposito, gli Stati membri possono valutare l'età del richiedente asilo. A tal fine gli Stati membri possono sottoporre il minore - con il consenso del minore stesso, di un suo rappresentante adulto o di un'istituzione appositamente designati - a un test medico ai fini della determinazione dell'età, effettuato da personale medico qualificato.

Art. 4.4. Durante la procedura di asilo i minori non accompagnati dovrebbero essere di norma sistemati dagli Stati membri:

- a) presso parenti adulti;
- b) presso una famiglia di accoglienza;
- c) in centri di accoglienza specialmente attrezzati per i minori, o
- d) in altri luoghi adeguatamente attrezzati per i minori, in grado per esempio di consentir loro una vita indipendente, ma con adeguato sostegno.

Gli Stati membri possono collocare minori non accompagnati di 16 anni di età o di età superiore in strutture di accoglienza per richiedenti asilo adulti.

Art. 4.5:

a) Durante i colloqui sulla loro domanda di asilo, i minori non accompagnati richiedenti asilo possono farsi accompagnare da un tutore legale, un rappresentante adulto o un'istituzione appositamente designati, un parente adulto o un consulente legale.

b) Il colloquio dovrebbe essere condotto da funzionari che posseggono l'esperienza o la formazione necessarie.

Dovrebbe essere adeguatamente riconosciuta l'importanza di un'appropriata formazione dei funzionari che interrogano i minori non accompagnati richiedenti asilo.

Art. 4.6: In sede di esame della domanda di asilo di un minore non accompagnato occorre tener conto, oltre che dei fatti e delle circostanze oggettivi, anche dell'età, della maturità, e dello sviluppo mentale del minore, nonché di una sua eventuale limitata conoscenza della situazione nel paese di origine.

Art. 4.7: Non appena sia concesso al minore non accompagnato lo status di rifugiato o altro diritto permanente di soggiorno, gli dovrebbe essere fornita la disponibilità di una sistemazione d'alloggio a lungo termine.

Art. 5.1: Qualora un minore non sia autorizzato a protrarre il suo soggiorno in uno Stato membro, quest'ultimo può rimpatriare il minore nel paese di origine o rinviarlo in un paese terzo disposto ad accettarlo soltanto se vi siano disponibili per lui, al suo arrivo, un'accoglienza e assistenza adeguate, a seconda delle sue esigenze in base all'età e al grado di indipendenza. Vi possono provvedere i genitori o altri adulti che si prendano cura del fanciullo, nonché organizzazioni governative e non governative.

Art. 5.2: Finché non sia possibile un rimpatrio a tali condizioni, gli Stati membri dovrebbero in linea di massima offrire al minore la possibilità di restare nel loro territorio.

Art. 5.3 (a,c,d) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero cooperare, in vista di un rimpatrio:

a) ai fini del ricongiungimento del minore non accompagnato con i suoi familiari nel paese di origine del minore o nel paese in cui essi si trovano;

c) con organizzazioni internazionali quali l'Unhcr e l'Unicef, già attive nell'opera di consulenza ai governi in materia di orientamenti per il trattamento dei minori non accompagnati, in particolare i richiedenti asilo;

d) se del caso, con le organizzazioni non governative per accertare la disponibilità di strutture ricettive e assistenziali nel paese in cui il minore sarà rimpatriato o rinviato.

UE Ris. Minimum - Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sulle garanzie minime per le procedure di asilo, 20 giugno 1995

Par. 26. Occorre prevedere disposizioni affinché i minorenni non accompagnati che chiedono asilo vengano rappresentati da un'istituzione o da un adulto designato, qualora il diritto nazionale non riconosca loro la capacità di agire. Durante il colloquio personale i minorenni non accompagnati possono essere assistiti dagli adulti o dai rappresentanti delle istituzioni di cui sopra. Essi devono tutelare gli interessi del minorenne.

Par. 27. In sede di esame della domanda di asilo di un minorenne non accompagnato occorre tener conto dello sviluppo mentale e della maturità dello stesso.

Finito di stampare nel luglio 2005 presso la Promografica, Paderno Dugnano, Milano.